SARDIGNA CHIRCAS
SARDEGNA RICERCHE

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Programma Regionale

SARDEGNA FESR 2021-2027

Obiettivo specifico RSO1.4: *Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità.*

Azione 1.4.1.: *Sviluppo di competenze per la specializzazione intelligente orientate al processo di transizione industriale*

PROGRAMMA

COMPETENZE PER IL LAVORO E L'INNOVAZIONE A SUPPORTO DELLA CRESCITA

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

SOMMARIO

SOMMARIO 1
SCHEDA DI SINTESI DEL PROGRAMMA 2
ART. 1 - FINALITÀ E OGGETTO 3
ART. 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA 4
ART. 3 - BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 4
ART. 4 - DURATA DELL'INTERVENTO E RICADUTE SUI RISULTATI 7
ART. 5 - PIANO DI SVILUPPO: CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ 8
ART. 6 - PIANO DI SVILUPPO: STRUTTURA E CARATTERISTICHE 9
ART. 7 - NATURA E INTENSITÀ DELL'AIUTO 13
ART. 8 - SPESE AMMISSIBILI 13
ART. 9 - CUMULABILITÀ DELL'AIUTO 16
ART. 10 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 16
ART. 11 - ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 19
ART. 12 - EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI 23
ART. 13 - VARIAZIONI SOGGETTIVE E OGGETTIVE 27
ART. 14 - CONTROLLI 29
ART. 15 - OBBLIGHI IN MATERIA DI COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ 30
ART. 16 - STABILITÀ DELLE OPERAZIONI 31
ART. 17 - REVOCA E RINUNCIA DELL'AGEVOLAZIONE 31
ART. 18 - SOGGETTO RESPONSABILE DELLA MISURA E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 33
ART. 19 - MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 33
ART. 20 - INFORMATIVA A TUTELA DELLA RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI 33
ART. 21 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 33
ART. 22 - PUNTO DI CONTATTO QUALIFICATO 34
ART. 23 - DISPOSIZIONI FINALI 34
APPENDICE 1 - DEFINIZIONI 36
APPENDICE 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI 39
APPENDICE 3 - PRIVACY – INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 42

SCHEDA DI SINTESI DEL PROGRAMMA

Competenze per il Lavoro e l'Innovazione a supporto della Crescita	
FONTE FINANZIARIA	FESR
PROGRAMMA	Programma Regionale Sardegna FESR 2021-2027
STANZIAMENTO	Euro 14.500.000
OBIETTIVO – FINALITÀ	Il programma Competenze per il Lavoro e l'Innovazione a supporto della Crescita , attraverso la valorizzazione del ruolo della S3 quale veicolo di collegamento tra innovazione e competenze, mira a sostenere le imprese nella sfida volta a ridurre il divario tra la domanda e l'offerta di professionalità, anche in ottica di genere, favorendo la qualificazione delle risorse umane, l'attrattività e la permanenza di nuove competenze o il riorientamento delle competenze esistenti attraverso l'attuazione e convalida di uno specifico Piano di sviluppo e delle sfide imprenditoriali in esso definite.
SETTORI AMMISSIBILI	Tutti i settori sono ammissibili eccetto quelli esclusi ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis"
CODICE ATECO	Tutti i codici ISTAT ATECO 2025 dei settori ammissibili al Programma e tra quelli ammissibili a ricevere aiuti ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, ad eccezione delle esclusioni previste.
BENEFICIARI	Micro Imprese, Piccole Imprese, Medie imprese (MPMI)
LOCALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO	Sardegna
FORMA AGEVOLAZIONE	Sovvenzione a fondo perduto
INVESTIMENTI AMMISSIBILI	Servizi di formazione Servizi specialistici consulenziali e di accompagnamento
TIPOLOGIA DI AIUTO	Aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis
DIMENSIONE	Compresa tra euro 5.000,00 ed euro 150.000,00
SPESA AMMESSA	Costi per servizi; Costi per il personale coinvolto nella attività formative.
AGEVOLAZIONE CONCEDIBILE	Percentuale di contribuzione dell'85% dei costi ammessi del Piano, elevabile fino al 90% in base alle premialità
SELEZIONE E ISTRUTTORIA DEI PROGETTI	Procedura valutativa a sportello
SITO DI RIFERIMENTO	www.sardegnaricerche.it www.sardegnaprogrammazione.it

ART. 1 - FINALITÀ E OGGETTO

1. Con il presente Programma, adottato in attuazione della Deliberazione della Giunta regionale n. 15/17 del 19.03.2025 "Programmazione Unitaria 2024-2029. PR Sardegna FESR 2021-2027 "Direttive di attuazione per il sostegno alle imprese per Investimenti Semplici in Beni e/o Servizi (ISBS)" (approvate in via definitiva con deliberazione n° 21/14 del 17/04/2025), si intende contribuire al raggiungimento dell'obiettivo specifico RSO1.4. Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità – Priorità 1 Competitività intelligente del Programma Regionale Sardegna FESR 2021-2027.
2. L'intervento opera in attuazione dell'Azione 1.4.1 del PR FESR Sardegna 2021-2027 "Sviluppo di competenze per la specializzazione intelligente orientate al processo di transizione industriale", in sinergia con altre Azioni della programmazione PR FESR 2021/2027 e in continuità con la politica regionale già attivata nell'ambito del precedente ciclo di programmazione 2014-2020.
3. In linea con gli orientamenti delineati dalla Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) e conformemente al Regolamento (UE) n. 2021/1060, il presente intervento promuove la formazione e l'aggiornamento delle competenze del personale impiegato nelle MPMI sarde colmando il disallineamento tra le professionalità disponibili e il fabbisogno delle imprese, rafforzando il legame tra innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo economico.
4. La definizione delle traiettorie di sviluppo aziendale implica l'identificazione di obiettivi chiari e integrati di crescita, innovazione e posizionamento strategico, in linea con le dinamiche evolutive dell'ecosistema imprenditoriale. Ogni nuova fase di sviluppo — dal *go-to-market* alla scalabilità, dall'adozione di modelli di economia circolare fino all'internazionalizzazione — comporta la necessità di valutare criticamente le competenze già presenti nel team e l'individuazione di eventuali *gap* rispetto alle sfide aziendali pianificate. Ne consegue l'urgenza di attivare percorsi di aggiornamento o riconfigurazione delle competenze, sia tecniche che manageriali, che possano sostenere l'attuazione degli obiettivi dei propri piani di sviluppo.
5. Gli ambiti di intervento identificati nei Piani di sviluppo si incardinano nelle sfide individuate con la Strategia di Specializzazione Intelligente 2021-2027 della Regione Sardegna (S3), ovvero il supporto alla trasformazione industriale che consente alle imprese sarde di perseguire gli obiettivi di transizione digitale, sviluppo sostenibile, l'aumento della resilienza e la capacità di adattamento del sistema regionale a un mercato in continua evoluzione e ai rapidi cambiamenti nel contesto sociale.
6. L'iniziativa, sostenendo lo sviluppo delle competenze, favorisce i seguenti processi all'interno dell'impresa:
 a. Innovazione, trasformazione tecnologica e digitale orientate all'applicazione dei principi della Sostenibilità Digitale e all'adozione di tecnologie abilitanti, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza, la resilienza e la sostenibilità dei processi, dei prodotti e dei modelli organizzativi;
 b. Transizione ecologica finalizzata all'adozione di modelli di economia circolare, all'ottimizzazione dei processi in chiave low-carbon e alla diffusione di strumenti avanzati per la quantificazione, il monitoraggio e la mitigazione dell'impronta ambientale ed energetica lungo l'intero ciclo di vita di prodotti e processi.
7. Il Programma disciplina pertanto i criteri, le condizioni e le modalità di assegnazione di un contributo alle spese sostenute dall'impresa per l'attuazione di un **Piano di sviluppo** di importo compreso tra **€ 5.000,00** e **€ 150.000,00**, di durata compresa tra un minimo di **3 mesi e fino a 24 mesi** che possono estendersi **fino a 40 mesi nel caso di Piani che prevedano percorsi di dottorato di ricerca/innovativo/industriale**, coerente con la Strategia di Specializzazione Intelligente della Regione Sardegna 2021-2027 (S3) e funzionale al rafforzamento delle competenze e al raggiungimento delle sfide imprenditoriali in esso definite.

8. L'iniziativa concorre al raggiungimento degli obiettivi della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile (SRSvS) a sostegno della Macro Area tematica "Per una Sardegna più intelligente", obiettivo strategico "Facilitare i processi di innovazione organizzativi e di prodotto sostenibili e competitivi nelle imprese", macroazione M_I2.1 "Favorire i percorsi di formazione nel campo tecnologico e dell'innovazione organizzativa delle imprese, M_I2.2 "Potenziare i servizi di accompagnamento alle micro/piccole/medie imprese nonché di supporto delle nuove" ed M_I2.3 "Stimolare il mercato dell'innovazione delle imprese con nuove tipologie di bandi e nuovi strumenti finanziari".
9. L'intervento è conforme al principio Do No Significant Harm (DNSH). Il Rapporto Ambientale della VAS ha confermato in particolare che, in linea generale, l'attuazione delle Azioni previste nel "Programma", e quindi le tipologie di iniziative di natura esclusivamente immateriale previste dal presente intervento, tenendo conto dei criteri e orientamenti per la sostenibilità suggeriti non arrecano alcun danno significativo all'ambiente con riferimento ai 6 obiettivi ambientali enunciati dal Principio DNSH.
10. Il Programma si configura come un pilastro del processo di transizione industriale regionale, promuovendo la resilienza delle MPMI di fronte ai cambiamenti globali. Inoltre, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi fissati dal paradigma Europa 2030, sostenendo la creazione di un sistema economico competitivo, inclusivo e sostenibile, dove il **capitale umano** è considerato il principale **fattore abilitante** per l'innovazione e lo sviluppo.
11. L'intervento è attuato da Sardegna Ricerche, in qualità di organismo intermedio, mediante procedura valutativa a sportello.

ART. 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA

1. Le risorse finanziarie attivate con il presente Programma, in termini di contributo pubblico, sono pari a:
 - euro 14.500.000,00 a valere sulle risorse del Programma Regionale Sardegna PR FESR 2021-2027, Azione 1.4.1. Sviluppo di competenze per la specializzazione intelligente orientate al processo di transizione industriale.
2. La dotazione finanziaria potrà essere variata in riduzione o in aumento in ragione delle richieste pervenute e della relativa disponibilità, fermo il rispetto delle disposizioni operanti in materia di modifica del Programma regionale FESR 2021-2027. Le risorse rinvenute a seguito di decadenza, rinuncia, revoca parziale o totale potranno essere destinate al finanziamento delle richieste presentate in adesione al presente Programma o essere riprogrammate.
3. Sardegna Ricerche comunicherà tempestivamente l'eventuale avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

ART. 3 - BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

1. Possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente Programma le Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) in forma singola che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:
 a. essere iscritte e attive nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio territorialmente competente in data antecedente alla pubblicazione dell'Avviso relativo al Programma in oggetto, con le seguenti esclusioni:
 i. pesca e acquacoltura, disciplinati dal Regolamento (UE) n. 2013/1379 del Parlamento europeo e del Consiglio;

ii. produzione primaria dei prodotti agricoli;

iii. coloro che operano nei settori esclusi dal Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023 "*de minimis*";

iv. settori indicati dall'art. 7, paragrafo 1 del Reg. (UE) 2021/1058;

v. attività contrarie al rispetto del principio DNSH;

vi. lettera B dell'Allegato V al Reg. (UE) 2021/523 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma InvestEU e che modifica il Reg. (UE) 1017/2015);

b. avere, ai sensi della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2025, un codice ATECO primario dell'unità locale in cui vengono realizzate le attività non escluso ai sensi della precedente lettera a). Nel caso in cui nella visura camerale non sia presente il codice ATECO primario, il controllo puntuale verrà effettuato sul codice ATECO prevalente dell'impresa, purché attivo e rilevabile nella visura. Coloro che operano sia nei settori esclusi che in quelli rientranti nel campo di applicazione del Reg. (UE) n. 2023/2831, dovranno garantire, ricorrendo a mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la separazione contabile, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficiano degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento;

c. rispettare il requisito dimensionale di impresa. La dimensione di impresa viene verificata includendo nel calcolo le quote di partecipazione e tutti i rapporti di collegamento e/o associazione, come definito dall'Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss. mm. ii. L'impresa, inoltre, deve preventivamente comunicare a Sardegna Ricerche ogni ulteriore variazione che dovesse intercorrere tra la data di presentazione della domanda e la data di concessione del contributo, al fine di verificare l'effettivo mantenimento del requisito relativo alla dimensione d'impresa;

d. avere sede o unità locale in Sardegna alla data di presentazione della domanda o assumere l'impegno ad aprirne una prima dell'avvio delle attività previste nel Piano di sviluppo. Possono presentare domanda di accesso anche le imprese che, al momento della presentazione, non dispongano ancora di una sede operativa nel territorio regionale; in tal caso, esse sono tenute ad attivare una sede in Sardegna, la cui esistenza dovrà risultare da Visura camerale o essere comprovata da idonea documentazione prima dell'avvio del Piano, la cui data, unitamente a quella di conclusione, dovrà essere comunicata entro 180 giorni dalla comunicazione di concessione dell'aiuto. Tale sede deve costituire una stabile organizzazione, intesa come una struttura aziendale dotata di impianti, attrezzature e personale, direttamente riconducibile al soggetto proponente e funzionale allo svolgimento delle attività previste dal Piano di sviluppo. Sardegna Ricerche, durante il periodo di attuazione del Piano, potrà effettuare visite finalizzate a verificare l'effettiva operatività della sede dell'impresa, identificata come il luogo in cui vengono realizzate le attività previste dal Piano. Tali ispezioni garantiranno che la sede sia adeguata e funzionale, come stabilito dal Programma. Nel caso in cui venga verbalizzato il mancato utilizzo di tali spazi, ovvero venga appurata l'assenza ripetuta del personale e dei referenti dell'impresa, Sardegna Ricerche avrà la facoltà di procedere con la revoca totale del contributo inizialmente riconosciuto, in conformità alle normative previste dal Programma;

e. rispettare la normativa comunitaria in materia di aiuti di stato con particolare riferimento agli aiuti de minimis di cui al Regolamento (UE) n° 2023/2831, per cui l'importo complessivo degli aiuti de minimis accordati ad una medesima **impresa unica** non può superare 300.000,00 euro nell'arco di tre anni. L'aiuto de minimis si deve considerare concesso nel momento in cui all'impresa è accordato il diritto giuridico di ricevere gli aiuti. Il periodo di riferimento di tre anni deve essere valutato su una base mobile,

nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, deve essere ricalcolato l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nell'arco di tre anni;

f. disporre di risorse finanziarie necessarie all'impresa per coprire una quota pari al 20% dell'importo del Piano (vedasi allegato 4);

g. non avere usufruito in precedenza di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione, anche parziale, delle stesse spese previste nel Piano di sviluppo;

h. rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro.

i. garantire l'accessibilità per le persone con disabilità, la parità di genere e il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea;

j. rispettare la pertinente legislazione comunitaria, nazionale e regionale relativamente al principio della parità di genere, delle pari opportunità e non discriminazione, e in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con Disabilità, UNCRPD;

k. rispettare la normativa in materia antidiscriminatoria (D.lgs. n. 216/2003, recante attuazione della Direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro; Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici; Direttiva 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi);

l. rispettare le normative relative alla tutela dell'ambiente e conformarsi, secondo quanto previsto nell'art. 9, comma 4 del Reg. (UE) 2021/1060, al principio di "non arrecare un danno significativo" (DSNH) agli obiettivi ambientali individuati nell'art. 9 del Reg. (UE) n. 852/2020;

m. operare in regime di contabilità ordinaria o, qualora si trovi in regime di contabilità semplificata, attivare un conto corrente dedicato, destinato alla gestione delle transazioni (pagamenti e apporti finanziari) oggetto del Piano di sviluppo.

2. Costituisce causa di mancata ammissione alle agevolazioni la ricorrenza delle seguenti condizioni:

a. impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 18, lettera c), del Regolamento (UE) n. 651/2014 come integrato e modificato dal Regolamento UE n. 1315/2023, salvo se autorizzata in base alle norme temporanee in materia di aiuti di Stato stabilite per far fronte a circostanze eccezionali o nell'ambito di aiuti "de minimis" a sostegno di investimenti intesi a ridurre i costi energetici nel contesto del processo di transizione energetica;

b. impresa dichiarata gravemente inadempiente per inosservanza degli obblighi contrattuali a seguito dell'attribuzione di un altro contratto o della concessione di una sovvenzione a carico del bilancio comunitario e/o nazionale e/o regionale;

c. impresa in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al Decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e ss. mm. ii.;

d. sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati nell'articolo 85 del Decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011, di cause di decadenza, di sospensione, o divieto previste dall'articolo 67, o sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 84, comma 4 del medesimo decreto;

e. applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del Decreto legislativo n. 231 del 8 giugno 2001, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica Amministrazione;

f. intervenuta condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Decreto legislativo n. 36/2023 e per i reati di cui al medesimo articolo;

g. accertamento in via definitiva di violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali (DURC). La disposizione non si applica nel caso di ottemperanza agli obblighi anche con impegno in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione della domanda;

h. con riferimento al Soggetto proponente, al titolare o ai rappresentanti legali e amministratori, nonché agli eventuali soggetti presso i quali gli stessi operino in qualità di rappresentanti legali o amministratori, non sussistono, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Amministrazione regionale crediti dichiarati inesigibili negli ultimi cinque anni o, comunque, non totalmente recuperati per i quali l'Amministrazione possieda un titolo esecutivo, eccezion fatta per i crediti estinti a seguito di accordo transattivo o disposizione normativa, che preveda la rinuncia, totale o parziale, ai medesimi crediti (L.R. n. 5/2016, art. 14).

i. affidamento di incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter del Decreto legislativo n. 165/2021 (Divieto di pantouflage);

j. non essere in condizione di soddisfare pienamente le previsioni in tema di normativa "antiriciclaggio";

k. l'inadempimento dell'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni, previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, tenuto conto delle proroghe di cui al decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39 convertito in legge 27 maggio 2025, n. 78;

l. delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto;

3. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di accesso al Programma nell'arco di 12 mesi. L'impresa può presentare una seconda domanda purché non sia in corso un piano precedentemente presentato e ammesso nell'ambito del medesimo Programma. Tale limite temporale non si applica nel caso in cui la domanda presentata non venga ammessa alle agevolazioni. In tal caso, infatti, la medesima impresa può presentare una nuova domanda.

4. Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo sarà attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche o integrazioni, e dovrà permanere per tutta la durata dell'intervento;

5. La non veridicità dei dati dichiarati può essere contestata durante tutte le fasi del procedimento e determina la conseguente decadenza della Domanda o la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R. 445 del 28/12/2000.

ART. 4 - DURATA DELL'INTERVENTO E RICADUTE SUI RISULTATI

1. Il termine per la conclusione dell'intervento e la realizzazione del Piano è di minimo **3 mesi** e fino ad un massimo **24 mesi** che possono estendersi **fino a 40 mesi dalla data di avvio nel caso di Piani che prevedano percorsi di dottorato di ricerca/innovativo/industriale**. In ogni caso, il termine ultimo di

conclusione dei Piani non potrà superare la data del 31 ottobre 2029, salvo eventuali proroghe del Programma.

2. Le date di avvio e di conclusione del Piano dovranno essere comunicate via PEC a Sardegna Ricerche entro 180 giorni dalla comunicazione di concessione provvisoria dell'aiuto, e comunque prima della stipula del disciplinare.
3. Gli interventi di cui al presente Programma concorrono al raggiungimento dei target definiti dal Programma regionale Sardegna FESR 2021-2027, Priorità 1. Competitività intelligente, Azione 1.4.1. Sviluppo di competenze per la specializzazione intelligente orientate al processo di transizione industriale. Gli indicatori di output e di risultato sono riportati nelle tabelle seguenti:

Azione 1.4.1. Sviluppo di competenze per la specializzazione intelligente orientate al processo di transizione industriale

Denominazione indicatore di output	Codice indicatore	Unità di misura
PMI che investono nelle competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità	RCO101	Imprese

Azione 1.4.1. Sviluppo di competenze per la specializzazione intelligente orientate al processo di transizione industriale

Denominazione indicatore di risultato	Codice indicatore	Unità di misura
Personale delle PMI che completa una formazione relativa alle competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità (per tipo di competenze: tecniche, di gestione, imprenditoriali, verdi, altro)	RCR98	Partecipanti

4. La realizzazione dell'intervento sarà oggetto di monitoraggio attraverso gli indicatori di Programma.

ART. 5 - PIANO DI SVILUPPO: CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

1. Sono ammessi ad agevolazione gli interventi, descritti all'interno del Piano di Sviluppo, che rispettano i seguenti requisiti:

Requisiti formali

a) Essere ubicati nel territorio regionale, fatte salve le deroghe previste nel Regolamento (UE) 2021/1060, recante disposizioni comuni sui fondi SIE, e i casi previsti dalla normativa sugli aiuti di Stato, ed essere realizzati presso la sede o unità locale dell'impresa proponente. Per i soggetti che non dispongono di una sede o unità locale in Sardegna al momento della presentazione della domanda, il requisito dovrà sussistere e risultare da idonea documentazione al momento dell'avvio degli interventi previsti nel Piano;

b) non prevedere la partecipazione o il coinvolgimento in interventi di delocalizzazione in conformità dell'art. 66 o che costituirebbero trasferimento di un'attività produttiva in conformità dell'art. 65, paragrafo 1, lettera a) del Reg. (UE) 2021/1060;

c) non essere interamente finanziati a valere su altri fondi e programmi nazionali e europei, al fine di escludere il doppio finanziamento;

d) rientrare nelle tipologie di servizi, riconducibili agli ambiti strategici individuati dalla Strategia regionale di specializzazione intelligente (S3), di seguito elencate:

i. Servizi di formazione di cui alle tipologie individuate dall'art. 6, comma 4, lettere a), b), c);

ii. Servizi specialistici consulenziali e di accompagnamento di cui all'art. 6, comma 4, lettera d);

e) avere una durata compresa tra un minimo di **3 mesi e fino a 24 mesi,** che possono estendersi **fino a 40 mesi dalla data di avvio nel caso di Piani che prevedano percorsi di dottorato di ricerca/innovativo/industriale.** Il termine ultimo di conclusione dei Piani non potrà superare, comunque, la data del **31 ottobre 2029,** salvo eventuali proroghe del Programma;

f) avere una **dimensione finanziaria compresa tra euro 5.000 ed euro 150.000**.

Requisiti sostanziali

a. Essere coerenti con:

I. il PR 2021 – 2027 nelle sue declinazioni strategiche in Obiettivo specifico, Azione di riferimento, pertinenti settori di intervento e indicatori di output e risultato;

II. la strategia, i contenuti e gli obiettivi della S3 regionale https://s3.regione.sardegna.it/s3/programmazione-2021-2027;

III. la Strategia regionale di sviluppo sostenibile e la Strategia di adattamento ai cambiamenti climatici;

b. essere in grado di garantire:

I. l'accessibilità per le persone con disabilità, della parità di genere e del rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (art. 73 c.1 del Reg. (UE) 2021/1060);

II. il rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" - DNSH (ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852) assicurando l'applicazione della pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale e gli standard di settore secondo le disposizioni esplicitate nel Rapporto Ambientale del PR Sardegna FESR 2021-2027, unitamente, ove applicabile, agli adempimenti in materia di climate proofing per l'immunizzazione dagli effetti del cambiamento climatico di cui all'art. 73, c.2, lett. j del Regolamento (UE) n. 2021/1060.

ART. 6 - PIANO DI SVILUPPO: STRUTTURA E CARATTERISTICHE

1. L'istanza di accesso al Programma deve essere corredata dal **Formulario del Piano Di Sviluppo - Allegato 1.**
2. Il Piano di sviluppo si configura come un percorso strategico che delinea la traiettoria evolutiva intrapresa o prospettata dall'impresa. Il Piano deve fondarsi intrinsecamente sull'impulso all'innovazione, manifestandosi attraverso lo sviluppo e/o l'integrazione sinergica di tecnologie all'avanguardia, soluzioni inedite, prodotti evoluti o processi ottimizzati. Tale dinamica innovativa deve allinearsi prioritariamente con le traiettorie di crescita delineate dalla Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) regionale e coerentemente con gli ambiti di intervento definiti all'art.1 fungendo da motore per la competitività territoriale.
3. Il Piano di sviluppo dovrà articolarsi in due sezioni distinte, strettamente interdipendenti, che esplicitano i presupposti fondanti la richiesta di contributo, come meglio specificato di seguito:
 a. Situazione attuale: profilo dell'impresa, sfide e strategia;

b. Piano di rafforzamento delle competenze (PRC).

a. ***Sezione situazione attuale: Profilo dell'impresa, sfide e strategia***

Tale sezione dovrà comporsi dal seguente contenuto minimo:

i. **Profilo dell'impresa:** descrizione sintetica e strutturata dell'identità aziendale, comprensiva della mission (la finalità e il valore che l'impresa intende generare per i propri stakeholder), della vision (l'orientamento strategico e gli obiettivi di lungo periodo), del mercato di riferimento (ambito settoriale e target di clientela) e del relativo posizionamento competitivo, con particolare attenzione al ruolo che l'impresa ricopre o intende ricoprire all'interno dell'ecosistema dell'innovazione, in termini di collaborazioni, capacità tecnologica e contributo allo sviluppo di soluzioni innovative.

ii. **Sfide**: descrizione delle sfide che l'impresa intende affrontare o si trova costretta ad affrontare in seguito, per esempio, all'evolversi dei mercati di riferimento, alla decisione di esplorare nuovi mercati o far fronte a impatti di eventi esterni o ad innovazioni tecnologiche. L'accurata descrizione delle sfide e della strategia aziendale è premessa fondamentale per giustificare i fabbisogni di competenze di seguito elencati.

iii. **Strategia aziendale:** descrizione delle azioni che l'impresa ha avviato o intende avviare per rispondere alle sfide precedentemente descritte, coerentemente con gli ambiti tematici di cui all'art.1, articolato in obiettivi strategici chiari e misurabili. La strategia comprende la descrizione del contenuto innovativo delle soluzioni tecnologiche, progetti di ricerca, collaborazioni o investimenti previsti, attivato o da attivare, specificando le tempistiche di attuazione (breve, medio o lungo periodo).

L'accurata descrizione delle sfide e della strategia aziendale è premessa fondamentale per giustificare i fabbisogni di competenze di seguito elencati.

b. ***Piano di Rafforzamento delle Competenze***

Il Piano di Rafforzamento delle Competenze si configura come uno strumento operativo che connette in modo diretto e coerente gli obiettivi strategici dell'impresa con i relativi fabbisogni, al fine di garantire che lo sviluppo e/o il rafforzamento delle competenze interne consenta l'attuazione delle sfide e degli obiettivi previsti nel Piano di sviluppo.

Tale sezione dovrà comporsi dal seguente contenuto minimo:

i. **Mappatura e valutazione delle competenze:** descrizione delle competenze chiave disponibili in azienda. Per ciascuna area strategica (tecnologica, commerciale, organizzativa, gestionale etc..) individuata all'interno dell'impresa, descrivere in modo strutturato l'insieme delle competenze disponibili all'interno dell'organizzazione, con particolare riferimento al personale coinvolto nell'attuazione della strategia aziendale delineata. L'obiettivo è fornire una visione chiara e coerente del capitale umano dell'impresa, evidenziandone il livello di adeguatezza rispetto alle ambizioni di crescita, innovazione e posizionamento competitivo.

ii. **Competenze da sviluppare**: descrizione delle competenze necessarie all'impresa per affrontare efficacemente le sfide individuate. Identificare gap e rischi formativi in termini di competenze da sviluppare per ruolo, funzione e numero di persone coinvolte, conoscenze ed abilità interne la cui assenza potrebbe ostacolare il raggiungimento degli obiettivi collegati a processi di innovazione definiti nel Piano di sviluppo.

iii. **Tipologie di interventi**: definizione delle tipologie di interventi, coerenti con i gap di competenze individuati e l'incidenza degli stessi sull'innovazione aziendale, ovvero la loro capacità di guidare l'impresa verso modelli orientati all'innovazione, alla digitalizzazione, alla transizione ecologica e all'economia circolare e della sostenibilità. Si dovranno pertanto esplicitare le azioni formative, le eventuali attività accessorie e/o dei servizi specialistici, gli obiettivi e risultati attesi specifici per ciascuna attività, la durata, sede e modalità di fruizione delle attività erogate, il personale coinvolto, le competenze attese in uscita.

iv. **Cronoprogramma**: contenente la data di inizio, di fine e la durata delle singole attività incluse nel Piano. In caso di impossibilità ad indicare con precisione le date di inizio e fine delle singole attività, è sufficiente l'indicazione delle date presunte che andranno specificate a seguito del ricevimento della Comunicazione di concessione dell'Aiuto e, comunque, entro 180 giorni dalla stessa.

Il Piano di Rafforzamento delle Competenze dovrà essere strutturato in modo da garantire una coerenza sostanziale e operativa con il Piano di Sviluppo, configurandosi come uno strumento strategico a supporto dell'evoluzione organizzativa, produttiva e tecnologica dell'impresa. La sua finalità principale è rispondere puntualmente all'analisi dei fabbisogni di competenze delineati dall'impresa, emersi attraverso una valutazione approfondita dei gap esistenti tra le competenze possedute e quelle necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delineati nel Piano di sviluppo.

Il Piano di Rafforzamento delle Competenze può articolarsi in una pluralità di Servizi, selezionati tra quelli riconosciuti come ammissibili al successivo punto 4. I servizi devono essere erogati da uno o più soggetti qualificati rientranti tra le tipologie di cui ai successivi punti 5 e 6 e in possesso dei requisiti previsti nel punto 7, per la specifica tipologia di servizio. Le attività potranno essere erogate in modalità differenti purché funzionali all'acquisizione delle competenze strategiche identificate.

Il Piano di Rafforzamento delle Competenze, in linea con gli obiettivi strategici dell'intervento, sarà focalizzato principalmente sul rafforzamento delle competenze tecnico-specialistiche, ritenute essenziali per sostenere l'evoluzione tecnologica, produttiva e operativa dell'impresa ma potrà essere riferito anche a processi di innovazione organizzativa e manageriale, laddove tali competenze risultino funzionali al raggiungimento degli obiettivi del Piano di Sviluppo proposto.

4. Il Piano di Rafforzamento delle Competenze potrà includere le seguenti tipologie di interventi:

 a. **Servizi per percorsi di Formazione Specialistica**: percorsi progettati per potenziare le competenze tecniche e professionali di soci e dipendenti, attraverso un'offerta didattica strutturata e altamente qualificata. Questi percorsi, della **durata minima di 30 ore**, sono pensati per rispondere alle esigenze specifiche delle imprese, supportando l'acquisizione di conoscenze e abilità specialistiche necessarie per affrontare le sfide dell'innovazione e della competitività nei settori di riferimento e coerentemente con quanto indicato nei Piani di sviluppo. Questi percorsi possono comprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, programmi di alta formazione, come ad esempio i Master erogati da Università o business school, corsi di specializzazione e di perfezionamento, azioni formative ad hoc per le imprese.

 b. **Servizi per lo svolgimento di percorsi di dottorato di ricerca/innovativo/industriale**: percorsi che si configurano come un investimento volto a rafforzare le competenze dell'impresa sugli ambiti individuati come strategici nel fabbisogno di competenze. Infatti, attraverso il finanziamento di dottorati dedicati a temi di interesse dell'impresa, l'intervento permette a personale dipendente dell'impresa o a personale esterno che sceglie di svolgere il dottorato in stretto raccordo con l'impresa, di sviluppare progetti di alta innovazione vivendo la realtà aziendale. L'obiettivo è duplice: da un lato, dotare le imprese di competenze avanzate per le sfide individuate; dall'altro, offrire agli interessati un percorso d'eccellenza che favorisca il trasferimento tecnologico e la nascita di soluzioni concrete per le sfide del domani.

c. **Servizi per attività formative accessorie:** attività finalizzate all'acquisizione di metodologie, competenze tecnologiche e modelli organizzativi innovativi, attraverso esperienze immersive, scambi professionali e approfondimenti tematici mirati. Le attività formative accessorie si caratterizzano per un approccio pragmatico e personalizzato, volto a garantire il trasferimento immediato delle competenze nei contesti operativi delle imprese. Le attività proposte includono, a titolo esemplificativo, study visit, scambi di buone pratiche, iniziative di networking settoriale e interazioni tra imprese, finalizzate alla condivisione di esperienze, soluzioni efficaci e modelli organizzativi replicabili, percorsi di coaching, attività di mentoring.

d. **Servizi specialistici consulenziali e di accompagnamento**: servizi di cui le imprese potranno avvalersi nell'attuazione e gestione delle fasi strategiche del Piano di sviluppo. Tali interventi, erogati da esperti qualificati del settore, sono finalizzati a ottimizzare le prestazioni organizzative, potenziare le capacità di gestione e garantire una piena e coerente attuazione e gestione delle fasi strategiche del Piano di sviluppo nonché nel supportare l'impresa nell'introduzione operativa delle competenze acquisite attraverso i percorsi formativi, assicurandone una giusta collocazione all'interno dei processi aziendali.

I servizi per attività formative accessorie ed i servizi specialistici consulenziali e di accompagnamento, di cui ai punti c) e d), sono da intendersi unicamente come attività a complemento delle azioni di cui ai servizi a) e b), funzionali all'attuazione della strategia di trasformazione aziendale, a cui devono essere strettamente connessi. **Non sono pertanto ammissibili Piani di sviluppo che prevedano unicamente attività di cui ai punti c) e d)**.

L'approccio è personalizzato, calibrato sulle esigenze specifiche dell'impresa, e prevede un affiancamento continuo volto a rafforzare l'autonomia dell'organizzazione nella gestione del cambiamento e nel presidio delle future traiettorie di crescita nonché per garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano di sviluppo.

5. Le azioni formative di cui ai punti a) e b) potranno essere ritenute ammissibili solo se erogate dai seguenti **soggetti qualificati**:

 a. **Poli Europei di Innovazione Digitale**: European Digital Innovation Hubs – EDIHs;

 b. **Centri di ricerca e trasferimento tecnologico, Centri per l'innovazione, Cluster tecnologici;**

 c. **Poli di ricerca, Acceleratori e Incubatori di impresa** accreditati e riconosciuti da normative e atti amministrativi regionali e nazionali;

 d. **Organismi di Ricerca**: enti no profit indipendenti, pubblici o privati, (Università, Istituti di Ricerca, Agenzie) il cui fine statutario consiste nello svolgimento di attività di ricerca, sviluppo tecnologico e diffusione della conoscenza regolamentati dalla Disciplina Comunitaria;

 e. **Enti e società di formazione accreditati** presso i sistemi regionali per la formazione professionale;

 f. **Enti e società di formazione** in possesso di certificazione ISO 9001 EA37, operanti nel settore da almeno 5 anni certificati a livello internazionale dall'ISO (International Organization of Standardization) nel settore merceologico "Istruzione" (codice EA37);

 g. **Centri per il trasferimento tecnologico** su tematiche industria 4.0 come definiti dal DM 22/12/2017 (MISE);

 h. **Centri di competenza ad alta specializzazione** come identificati dal Decreto 12 settembre 2017, n. 214 - "Regolamento sulle modalità di costituzione e sulle forme di finanziamento di centri di competenza ad alta specializzazione";

 i. **Fondazioni Universitarie** riconosciute dal Ministero dell'Università e della Ricerca;

j. **Imprese e Istituti accreditati** per lo svolgimento di percorsi di formazione finalizzati al superamento di esami per l'ottenimento di certificazioni professionali di valore comunemente riconosciuto sul mercato (es. Amazon AWS, Cisco, Microsoft, etc).

6. I servizi di cui ai punti c) e d), oltre che dai soggetti elencati al punto precedente, potranno essere ritenuti ammissibili se erogati dai seguenti soggetti qualificati: liberi professionisti, società di consulenza, cooperative, consorzi o enti analoghi.

7. I soggetti qualificati per l'erogazione dei servizi dalla lettera a) alla lettera d) del precedente punto 4 dovranno possedere i requisiti previsti dal Catalogo dei Servizi della Regione Sardegna. Tali soggetti sono tenuti a comprovare, mediante idonea documentazione, di aver realizzato, nel triennio antecedente, almeno tre servizi analoghi riconducibili ad ambiti coerenti con quelli contemplati dal PRC oggetto della richiesta di agevolazione.

8. L'insieme degli interventi sarà progettato secondo una logica integrata, finalizzata a generare valore aggiunto per l'impresa attraverso l'allineamento tra sviluppo delle risorse umane e strategie di crescita, favorendo l'innalzamento del livello di competitività, resilienza e capacità innovativa dell'organizzazione.

9. Non sono in ogni caso ammissibili:

 a. attività o percorsi finalizzati esclusivamente all'apprendimento di procedure standard per l'utilizzo di macchinari, attrezzature o tecnologie, privi di contenuti innovativi o evolutivi e non riconducibili a un processo di sviluppo delle competenze tecniche in senso strategico;

 b. attività formative di base che non generano un impatto strategico sulle competenze distintive dell'impresa, e non contribuiscono in modo diretto all'innovazione, alla trasformazione o alla crescita aziendale prevista dal Piano di sviluppo.

ART. 7 - NATURA E INTENSITÀ DELL'AIUTO

1. L'agevolazione è concessa nella forma di un contributo a fondo perduto ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", e nel limite dell'**85% dei costi totali ammissibili** per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano di sviluppo proposto. L'intensità dell'aiuto può essere **incrementata fino ad un massimo del 90% in funzione delle premialità** riconosciute così come specificato all'art. 11 – Istruttoria e valutazione delle domande.

Dimensione impresa	Massimale del Piano	Intensità di aiuto	Contributo massimo concedibile
Micro, Piccola e Media Impresa	150.000 euro	85% ESL (elevabile fino al 90% ESL)	127.500 euro (elevabile fino a 135.000 euro)

ART. 8 - SPESE AMMISSIBILI

1. Le spese per essere considerate ammissibili devono essere strettamente pertinenti e direttamente imputabili all'investimento ammesso ad agevolazione, funzionali alla realizzazione delle sfide definite nel Piano di sviluppo presentato.

2. Per il dettaglio delle spese ammissibili e delle modalità di rendicontazione si rimanda a quanto disposto espressamente nel "Vademecum per l'ammissibilità dei costi e la rendicontazione delle spese" (Allegato 5) delle presenti Disposizioni Attuative.

3. Le spese devono rientrare in una delle seguenti tipologie:

A. SPESE PER SERVIZI

Si intendono le spese sostenute per le prestazioni dei soggetti terzi, rispetto al contraente, cui viene demandata la realizzazione di attività necessarie alla realizzazione di uno o più interventi facenti parte del Piano di rafforzamento delle competenze ammesso a contributo.

Fanno parte di tale voce di costo le seguenti tipologie di spesa:

a. Servizi per percorsi di Formazione Specialistica;

b. Servizi per lo svolgimento di percorsi di dottorato di ricerca/innovativo/industriale;

c. Servizi per attività formative accessorie, a complemento delle voci a) e b);

d. Servizi specialistici consulenziali e di accompagnamento (nella misura massima del **40% del totale** delle precedenti voci di costo: a, b, c).

Le spese sono considerate ammissibili a condizione che:

i. Siano effettivamente sostenute per attività erogate da soggetti qualificati, come precedentemente definito all'art. 6;

ii. Siano chiaramente riconducibili agli interventi previsti nel Piano di rafforzamento delle competenze approvato e giustificati in relazione al loro impatto sull'attuazione delle strategie di crescita e innovazione dell'impresa;

iii. risultino **coerenti e strettamente funzionali** agli obiettivi del **Piano di sviluppo** e al **fabbisogno di competenze** in esso descritto.

Inoltre, le spese per le attività di cui ai punti a) servizi per percorsi di Formazione Specialistica; b) servizi per lo svolgimento di percorsi di dottorato di ricerca/innovativo/industriale; c) servizi per attività formative accessorie sono considerate ammissibili a condizione che, da attestazione del fornitore del servizio, risulti che il personale coinvolto abbia raggiunto la partecipazione minima prevista dallo specifico corso e, in ogni caso, almeno il 75% della durata complessiva di ciascuna attività.

Si ricorda che al Piano di sviluppo dovranno essere allegati:

a. **preventivi dei servizi**, dettagliati, redatti su carta intestata del fornitore e comprensivi di:
 i. descrizione del servizio richiesto;
 ii. contenuti dell'offerta;
 iii. output previsti;
 iv. modalità e tempistiche esecutive;
 v. dettaglio dei costi scorporati per singola attività/obiettivo;
 vi. dettaglio delle risorse umane impiegate per le attività succitate, con indicazione del profilo, dell'esperienza, delle ore ore/uomo previste e del pertinente costo orario;
 vii. CV delle risorse umane di cui al punto precedente.

b. **lettera di intenti,** solo nel caso di Servizi per lo svolgimento di percorsi di dottorato, tra l'impresa e la scuola/corso di dottorato riportante i seguenti contenuti minimi:
 i. oggetto del dottorato coerente con i fabbisogni dell'impresa;

ii. referenti scientifici e aziendali;

iii. modalità e tempistiche previste (durata e % di svolgimento in azienda);

iv. aspetti economici;

La definizione dettagliata di tutti gli aspetti relativi all'attivazione e allo svolgimento del Dottorato è affidata a quanto previsto dai regolamenti della scuola di dottorato purchè non in contrasto con le presenti Disposizioni Attuative.

Per la definizione dei preventivi si dovrà fare riferimento ai "requisiti dei fornitori dei servizi" di cui al "**Catalogo dei servizi per le imprese della Sardegna**" [1].

N.B. I preventivi allegati **non potranno in alcun modo includere costi riferibili a spese di viaggio, vitto o alloggio** sostenute dal personale dell'impresa proponente coinvolto nella partecipazione alle attività formative. Tali tipologie di spesa, infatti, indipendentemente dalla loro natura (trasferte nazionali o internazionali, pernottamenti, rimborsi chilometrici, indennità di trasferta o analoghe voci di costo, etc.), **sono da considerarsi non ammissibili e pertanto non dovranno essere inserite nei preventivi né rendicontate nell'ambito del piano.**

B. COSTI FORFETTARI DEL PERSONALE COINVOLTO NELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

Le spese ammissibili sotto la voce Personale sono quelle relative a:

a. personale dipendente legato al beneficiario da un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, regolarmente censito ed attribuito all'unità locale sita e operativa in Sardegna come da visura camerale o dichiarazioni obbligatorie INPS (UNILAV). Il dipendente deve possedere competenze ed esperienze professionali pregresse coerenti con quelle richieste per la partecipazione alle attività formative previste dal Piano di rafforzamento delle competenze, da comprovare mediante idoneo e dettagliato curriculum vitae;

b. soci con o senza cariche sociali e/o amministratori, con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, purché iscritti al libro unico del lavoro istituito con gli articoli 39 e 40 del decreto-legge n. 112/2008;

I costi del personale verranno calcolati su base forfettaria nella misura del 20% dei costi diretti di cui ai punti a. Servizi per percorsi di Formazione Specialistica; b. Servizi per lo svolgimento di percorsi di dottorato di ricerca/innovativo/industriale; c. Servizi per attività formative accessorie, ai sensi dell'art. 55 par. 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1060.

Nel caso invece in cui la formazione riguardi solamente figure quali soci, amministratori, titolari per i quali non è presente un contratto di lavoro subordinato, non potranno essere riconosciute le spese di personale a tasso forfettario.

4. Per garantire l'effetto di incentivazione di cui all'art. 6 del Reg. (UE) 651/2014 e ss.mm.ii., le attività del Piano di sviluppo non devono essere state avviate in data anteriore alla presentazione della domanda di accesso al Programma. Tale data di avvio, che deve essere comunque successiva alla data di presentazione della domanda, può essere antecedente alla data di concessione provvisoria dell'aiuto. In ogni caso, per essere considerate ammissibili, le attività del piano devono essere ricomprese tra la data di inizio e la data di conclusione delle attività del Piano comunicate a Sardegna Ricerche.

[1] https://www.regione.sardegna.it/atti-bandi-archivi/atti-amministrativi/tutti-gli-atti/175144168481866

5. Tutti i costi per essere ammissibili dovranno comunque essere strettamente correlati alle attività delineate dall'impresa nel Piano di rafforzamento delle competenze approvato e per tali ragioni non dovranno essere continuativi o periodici, come aggiornamenti professionali per attività ricorrenti e/o genericamente connesse all'attività di impresa (es. aggiornamento su obblighi di bilancio) o di altro tipo collegata agli adempimenti previsti dalla vigente normativa civilistica, fiscale, ambientale, sanitaria, etc (es. corsi sulla sicurezza).
6. **Non saranno altresì ammesse spese il cui importo complessivo imponibile sia inferiore a € 500,00.**

ART. 9 - CUMULABILITÀ DELL'AIUTO

1. Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento 2023/2831 possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 2023/2832 della Commissione.
2. Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione e del regolamento (UE) n. 717/2014(23) della Commissione a concorrenza del massimale previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento.
3. Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento 2023/2831 "De Minimis" non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio qualora tale cumulo superi le intensità o gli importi di aiuto più elevati stabiliti, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.
4. Le Sovvenzioni concesse si sensi del presente Programma non sono cumulabili con gli incentivi la cui normativa non prevede la cumulabilità con altre sovvenzioni a fondo perduto.
5. Le agevolazioni previste dal Programma saranno concesse nel rispetto degli adempimenti previsti dal Registro Nazionale Aiuti (RNA) di cui al Decreto n. 115/2017. È onere del soggetto richiedente consultare l'apposita sezione "Trasparenza" del Registro Nazionale Aiuti (https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza) e interrogare il registro rispetto alla propria posizione relativa agli aiuti "de minimis" concessi e registrati relativamente all'impresa unica.

ART. 10 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La procedura valutativa delle domande segue i principi dei bandi a sportello. Le domande, quindi, possono essere presentate continuativamente, fatte salve eventuali comunicazioni di termine o sospensione della procedura.
2. In caso di esaurimento delle risorse disponibili prima della scadenza dei termini previsti per la presentazione delle Domande, Sardegna Ricerche dispone la chiusura anticipata dello sportello e ne dà comunicazione sul proprio sito internet.
3. Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultima domanda valutata positivamente dovesse essere coperto solo in parte dalle disponibilità residue, si procede alla concessione della somma pari a dette disponibilità residue, agevolando comunque l'intero Piano di sviluppo. È fatta salva la facoltà per l'impresa beneficiaria di rinunciare formalmente a dette agevolazioni ridotte.

4. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di accesso al Programma nell'arco di 12 mesi. Una seconda domanda può essere presentata a condizione che non sia in corso un piano precedentemente presentato e ammesso nell'ambito del medesimo Programma. Tale limite temporale non si applica nel caso in cui la domanda presentata non venga ammessa alle agevolazioni. In tal caso, infatti, la medesima impresa può presentare una nuova domanda.

5. La domanda di partecipazione, pena esclusione, deve essere presentata dall'impresa proponente esclusivamente in modalità telematica tramite il sistema informativo SIPES (https://sipes.regione.sardegna.it/sipes/login.xhtml), secondo le istruzioni riportate nell'Allegato 9 "Guida per la presentazione della domanda sul SIPES" delle presenti Disposizioni Attuative.

6. Le Domande possono essere presentate dalle **ore 09:00 del 22/06/2026 alle ore 12:00 del 30/06/2029.** Le proposte sono valutate in base all'ordine cronologico di presentazione, secondo la modalità cosiddetta "a sportello".

7. Per la determinazione dell'ordine cronologico di presentazione delle Domande e la verifica del rispetto dei termini di cui al precedente comma, fanno fede esclusivamente la data e l'ora di invio telematico rilevate dal sistema informativo SIPES.

8. Ai fini della presentazione della domanda è richiesta la disponibilità di:

 a. casella di "posta elettronica certificata (PEC)", rilasciata da uno dei Gestori di PEC ai sensi dell'art. 14 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68 e pubblicato in G.U. del 28 aprile 2005, n. 97"[2];

 b. "firma digitale", in corso di validità, del legale rappresentante (o suo procuratore ove previsto[3]) rilasciata da uno dei certificatori come previsto dall'articolo 29, comma 1 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e specificato nel DPCM 13 gennaio 2004;

 c. identità digitale (SPID, CIE o TS-CNS/CNS) del rappresentante legale o suo procuratore, ai fini dell'accesso al SIPES previa identificazione informatica.

9. La Domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo[4] pari a euro 16,00. Poiché la domanda viene tramessa per via informatica gli estremi della marca di bollo acquistata dovranno essere inseriti negli appositi campi previsti.

10. L'accesso al sistema e la successiva validazione della domanda costituisce condizione di validità della dichiarazione sostitutiva di certificazione, e le dichiarazioni firmate digitalmente hanno validità quale dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Tutte le dichiarazioni rese nel corso della procedura sono da intendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

11. Sardegna Ricerche, anche attraverso la collaborazione di soggetti delegati o altri enti competenti, titolari delle banche dati di riferimento (es. Agenzia delle entrate, Camere di Commercio, Registro Nazionale Aiuti, INPS, INAIL ecc), verifica, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la veridicità delle dichiarazioni contenute nella Domanda e nei relativi allegati.

[2] La casella di posta elettronica certificata del soggetto incaricato di gestire la pratica deve essere indicata nell'apposita sezione.

[3] In questo caso deve essere allegata la procura riferita alla presentazione della domanda con oggetto definito, sottoscritta sia dal rappresentante legale dell'impresa e dal procuratore per accettazione

[4] I dati richiesti per l'assolvimento del bollo devono essere riportati in domanda, con la dicitura "Imposta di bollo assolta" sull'atto rilasciato, indicando gli estremi della marca da bollo: Codice identificativo Data (GG.MM.AAAA) Ora (HH:MM:SS)

La verifica della corrispondenza con l'effettivo acquisto della marca, sarà effettuato presso l'apposita pagina web dell'Agenzia delle Entrate, all'indirizzo: http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/valoribollati/index.htm

12. La non veridicità dei dati dichiarati in sede di domanda può essere contestata durante tutte le fasi del procedimento e determina la conseguente decadenza della Domanda o la revoca dell'aiuto ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R. 445/2000[5].

13. La domanda di accesso si compone della seguente documentazione da presentare a cura dell'impresa proponente:

 a. **Istanza di accesso**, generata dal sistema informatico SIPES, in regola con l'imposta di bollo (€ 16,00 ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642), firmata digitalmente, a pena di non ricevibilità, dal legale rappresentante o procuratore speciale munito di idonei poteri.

 b. **Allegato 1 – Formulario del Piano di sviluppo**, da redigersi secondo le linee guida di cui agli artt. 6 – Piano di sviluppo: struttura, e caratteristiche e 8 – Spese ammissibili, firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore speciale munito di idonei poteri. In caso di mancata presentazione del Piano di sviluppo la domanda sarà considerata inammissibile.

 c. **Allegato 2 - Dichiarazione requisiti Impresa**, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa proponente o suo procuratore.

 d. **Allegato 3 - Dichiarazione requisiti fornitore servizio**, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa fornitrice del servizio o suo procuratore.

 e. **Allegato 4 - Dichiarazione sulla disponibilità di risorse finanziarie,** sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa dichiarante o suo procuratore, riguardante la disponibilità delle risorse necessarie all'impresa per coprire una quota pari al 20% dell'importo del Piano.

 f. **Curriculum vitae** di tutti i soggetti coinvolti operativamente in azienda (soci/amministratori) e di tutti i dipendenti destinatari delle attività formative (se diversi dai soci) firmati, digitalmente o con firma olografa accompagnata da documento di identità, dai titolari dei CV e dal legale rappresentante dell'impresa proponente.

 g. **Preventivi** degli interventi inseriti nel Piano di rafforzamento delle competenze, redatti su carta intestata del fornitore e da esso firmati digitalmente unitamente ai **CV** dei soggetti che erogheranno i servizi (con indicazione esplicita delle qualifiche conseguite e delle pregresse attività coerenti per tematica con quelle oggetto dei servizi da erogare.

 h. **Lettera di intenti per l'attivazione di percorsi di dottorato,** qualora previsti dal Piano di sviluppo, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa proponente e dal legale rappresentate dell'ente erogatore o suo procuratore.

 i. **Eventuale procura** conferita per la sottoscrizione e invio della domanda firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa dichiarante e dal procuratore per accettazione.

Eventuali documenti aggiuntivi a supporto delle attività di istruttoria e valutazione:

a. **Certificazione** che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto (ammissibile per la sola fase di candidatura alle opportunità previste dalle presenti Disposizioni Attuative);

[5] D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, articolo 75 (Decadenza dai benefici), comma 1: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera."

b. **Certificazioni**, autocertificazioni o documenti utili a dimostrare il possesso di requisiti utili a conseguire le premialità di cui all'art. 11 – Istruttoria e valutazione delle domande;

14. Sardegna Ricerche non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
15. Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente riservato, verrà utilizzato da Sardegna Ricerche esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti connessi all'iniziativa, nel rispetto della normativa applicabile.

ART. 11 - ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La selezione delle domande è effettuata tramite una procedura valutativa a sportello.
2. Le domande di accesso sono istruite secondo l'ordine cronologico di invio telematico rilevato dal sistema informativo SIPES.
3. Entro 45 giorni dal ricevimento della domanda, coerentemente con i Criteri di Selezione delle Operazioni, Sardegna Ricerche avvia l'istruttoria di verifica che prevede le seguenti tre fasi:

 FASE 1 - Verifica di ammissibilità formale;

 FASE 2 - Verifica di ammissibilità sostanziale;

 FASE 3 - Valutazione di merito.

FASE 1 – VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE

La **verifica di ammissibilità formale,** effettuata dagli uffici di Sardegna Ricerche, mira a verificare il rispetto dei seguenti requisiti:

Requisiti di ricevibilità/esclusione della proposta:

i. Rispetto delle modalità, della tempistica di presentazione e della completezza della documentazione secondo quanto previsto all'art. 10 delle presenti Disposizioni attuative.

ii. Conformità con la normativa in materia di Aiuti di Stato e Appalti e garantisce il rispetto della suddetta normativa da parte del beneficiario;

iii. Rispetto degli obblighi normativi europei e nazionali con particolare riguardo ai temi dell'ambiente, dell'energia, del clima, dell'urbanistica e del paesaggio;

iv. Rispetto delle prescrizioni dell'art. 65 del Reg. (UE) 2021/1060 "Stabilità delle operazioni".

Requisiti del soggetto proponente:

i. Eleggibilità del soggetto proponente sulla base di quanto previsto dal PR FESR 2021-2027 e rispetto dei requisiti previsti all'articolo 3 (Beneficiari e requisiti di ammissibilità) delle presenti Disposizioni Attuative.

Requisiti del Piano di sviluppo proposto:

i. Rispetto dei requisiti di ammissibilità formale del Piano previsti all'articolo 5 (Piano di sviluppo: condizioni di ammissibilità) delle presenti Disposizioni Attuative.

Le sole domande che avranno superato positivamente questa fase verranno ammesse alle successive fasi di valutazione di ammissibilità sostanziale e valutazione di merito, che saranno condotte da una Commissione interna di valutazione formata da tre componenti con comprovate competenze professionali, nominata con provvedimento del Direttore Generale di Sardegna Ricerche, eventualmente supportata da esperti del settore.

FASE 2 - VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ SOSTANZIALE

La verifica è finalizzata ad accertare il rispetto dei requisiti di ammissibilità sostanziale previsti all'articolo 5 (Piano di sviluppo: condizioni di ammissibilità) delle presenti Disposizioni Attuative.

Nell'ambito della Fase 1 e della Fase 2 Sardegna Ricerche ha facoltà ricorrere all'istituto del soccorso istruttorio per consentire ai proponenti di sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della documentazione. In caso di ricorso al soccorso istruttorio, Sardegna Ricerche assegna al soggetto proponente un termine, non superiore a 15 giorni, perché siano resi, integrati o regolarizzati i documenti e le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione o di inadeguatezza delle integrazioni presentate, si procede con il provvedimento di rigetto della domanda.

Non sono sanabili omissioni, inesattezze e irregolarità che rendano incerta l'identità del Proponente o siano relative a elementi essenziali del Piano, tali da determinare incertezza assoluta o indeterminatezza del suo contenuto con conseguente impossibilità di valutazione.

Prima dell'adozione del provvedimento di rigetto, Sardegna Ricerche comunica agli istanti, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda stessa. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Qualora vengano confermate le carenze che hanno dato luogo alla irricevibilità o inammissibilità si procede con il relativo provvedimento.

La verifica si conclude con un giudizio di ammissibilità o inammissibilità sostanziale della proposta, dove l'ammissibilità rappresenta la condizione necessaria per poter accedere alla successiva fase di valutazione di merito.

FASE 3 - VALUTAZIONE DI MERITO:

Il Piano di sviluppo **(redatto secondo il Formulario di cui all'Allegato 1)** rappresenta il documento fondamentale per inquadrare l'impresa, le sfide e la strategia e, al contempo, riportare le informazioni quali/quantitative utili per la valutazione di merito degli interventi proposti nel Piano di rafforzamento delle competenze.

Il Piano di rafforzamento delle competenze, in esso contenuto, dovrà essere descrittivo degli interventi, formativi e/o consulenziali proposti dall'impresa, unitamente ai relativi costi desumibili da preventivi e curricula del personale da impegnare nelle attività formative coerentemente con le competenze/esperienze in essi dichiarate.

L'assenza della documentazione o delle informazioni sopra richiamate potrà costituire causa di mancato riconoscimento dei costi indicati nel PRC e influirà sul giudizio complessivo e sui punteggi attribuiti in base ai criteri di valutazione.

Il **Piano di sviluppo** sarà valutato con riferimento ai seguenti criteri:

	Criterio di valutazione	Descrizione	Punteggio massimo	Soglia minima per criterio
1	**Qualità della proposta**	Qualità complessiva della proposta in termini di chiarezza e completezza della descrizione, degli obiettivi, dei risultati.	20	12
2	**Coerenza strategica**	Coerenza del Piano in termini di pertinenza degli interventi proposti con l'analisi dei fabbisogni, le sfide e la strategia descritta.	20	12
3	**Qualità dei soggetti erogatori**	Qualificazione dei fornitori di formazione e/o consulenza: esperienza documentata, certificazioni, accreditamenti, curriculum dei formatori/consulenti. Coerenza tra competenze dei consulenti/formatori e interventi da erogare.	15	9
4	**Grado di incidenza del Piano di sviluppo sull'innovazione aziendale.**	Capacità della proposta di trasformazione delle competenze verso modelli di impresa orientati all'innovazione, alla digitalizzazione, alla transizione ecologica e all'economia circolare e della sostenibilità.	20	12
5	**Qualità economico finanziaria del Piano**	Solidità e coerenza del piano economico-finanziario presentato, con particolare attenzione al rapporto tra i costi previsti e i benefici attesi. Proporzionalità delle risorse richieste rispetto agli impatti generati dal Piano, in termini di sviluppo delle competenze, miglioramento delle performance aziendali. Capacità dell'impresa di mantenere nel tempo gli esiti del Piano.	12	7
6	**Ricadute, risultati e impatti attesi a valle del Piano di sviluppo**	Efficacia del Piano in termini di risultati concreti e ricadute tangibili per l'impresa. Si analizzano gli impatti attesi sia sul piano interno (rafforzamento delle competenze, miglioramento dei processi, incremento della competitività, crescita occupazionale) sia, eventualmente, sul piano esterno (benefici occupazionali e competitivi per la filiera e/o il territorio). Contributo del Piano all'attrazione e mantenimento nel tempo di nuovi talenti nell'ecosistema regionale dell'innovazione.	10	6
7	**Parità di genere**	Presenza di misure specifiche atte a eliminare ogni forma di discriminazione di genere nei luoghi di lavoro, dall'assunzione ai percorsi di carriera, e a valorizzare le competenze del personale femminile, soprattutto in ambito STEM.	3	-
		TOTALE PUNTEGGIO CONSEGUIBILE	**100**	

Le sole proposte che avranno conseguito un punteggio uguale o superiore a quello previsto dalle soglie minime di ciascuno dei criteri di valutazione da 1 a 6 precedentemente elencati e che al contempo avranno raggiunto un punteggio complessivo uguale o superiore a **60/100 saranno ritenute ammissibili a beneficio** con un valore provvisorio dell'intensità di aiuto pari all'**85% del totale dei costi ammessi** del Piano di rafforzamento delle competenze.

L'intensità dell'aiuto potrà essere incrementata fino ad un massimo di **ulteriori 5 punti percentuali sulla base delle premialità** riportate in tabella:

	Criterio di premialità	Descrizione	% incrementale
1	**Sostenibilità sociale del beneficiario**	Sostenibilità sociale del beneficiario (es. possesso, certificazioni di responsabilità sociale, di certificazione di diversità e inclusione.	1%

		Possesso di certificazione della parità di genere di cui all'art. 46bis del D. Lgs. 198/2006 e dell'art. 5 coma 3 Legge 162/2021, posseduta alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.	
2	**Sostenibilità ambientale del beneficiario**	Sostenibilità ambientale del beneficiario a livello di organizzazione: •Possesso di bilancio di sostenibilità certificato secondo uno degli standard internazionali riconosciuti (es. Global Reporting Iniziative - GRI) •Possesso di Attestazione di conformità dell'asserzione sull'esposizione ai rischi di impatti avversi su tutti gli aspetti non finanziari o ESG (es. Get It Fair-GIF ESG Rating scheme); •Possesso di certificazione di sistema di gestione ambientale ISO 14001 o registrazione EMAS; •Possesso di certificazione di sistema di gestione dell'energia ISO 50001; •Possesso di certificazione di Impronta di carbonio di organizzazione ISO 14064-1; •Possesso di certificazione OEF (organisation environmental footprint); Sostenibilità ambientale del beneficiario a livello di prodotti o servizi: •Possesso (per uno o più prodotti) di certificazione di: impronta di carbonio di prodotto ISO 14067 oppure EPD oppure marchio Ecolabel oppure marchio Made Green in Italy oppure PEF (Product environmental footprint) o altre etichettature ecologiche di Tipo I basate su approccio LCA.	1%
3	**Startup PMI Innovativa**	Iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle Startup innovative o alle PMI innovative	3%
		TOTALE INCREMENTO INTENSITA' AIUTO CONSEGUIBILE	**5%**

Completata la valutazione di merito, la commissione potrà richiedere, con specifiche prescrizioni, un aggiornamento del Piano di Sviluppo. Tale aggiornamento, da presentare entro il termine massimo di 15 giorni dalla richiesta, potrebbe comportare la rimodulazione del piano dei costi presentato dal Proponente. Qualora tale rimodulazione determinasse un importo totale dell'investimento inferiore a 5.000 euro, il Piano è ritenuto ammissibile se questa variazione non supera il 10% del totale delle spese del Piano originariamente presentato.

Verificata la congruità di quanto restituito, il Piano, eventualmente aggiornato, verrà approvato con l'adozione provvedimento di concessione provvisoria dell'agevolazione.

Nel caso di esito negativo Sardegna Ricerche, prima dell'adozione del relativo provvedimento, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e ss.mm.ii, comunica al proponente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documentazione. Qualora vengano confermate le carenze che hanno dato luogo all'esito negativo si procede con il relativo provvedimento.

4. L'attività istruttoria si conclude entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda. L'eventuale richiesta di integrazioni da parte di Sardegna Ricerche sospende i termini di

conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle integrazioni, o in mancanza di queste, dalla scadenza del termine assegnato al beneficiario per trasmettere quanto richiesto.

5. Entro 180 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di concessione provvisoria, le imprese ammesse agli aiuti devono trasmettere a Sardegna Ricerche una comunicazione contenente le date di avvio e di conclusione del Piano approvato e l'eventuale volontà di avvalersi dell'anticipazione dell'aiuto concesso.
6. Ricevute tali informazioni, si procede alla stipula del Disciplinare del Piano di sviluppo secondo il modello di cui all'allegato 7 delle presenti Disposizioni Attuative.
7. Avverso il provvedimento di non ammissione alla concessione dell'aiuto può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna entro il termine di 60 giorni dalla data di conoscenza del provvedimento o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla medesima data.

ART. 12 - EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

1. Ai fini della rendicontazione della spesa e successiva erogazione dell'aiuto, l'impresa proponente presenta, tramite il Sistema Informativo di Monitoraggio e Controllo (SMEC), la seguente documentazione:
 a) domanda di pagamento;
 b) relazione intermedia e/o finale sull'avanzamento e/o sui risultati raggiunti;
 c) dichiarazioni di spesa concernenti i pagamenti effettuati, unitamente ai documenti di spesa e ai giustificativi (mezzi di pagamento, fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente);
 d) rendiconto intermedio e/o finale generato dal sistema SMEC;
 e) prospetti di rendicontazione delle spese, redatti secondo il modello di cui all'Allegato 8
2. La documentazione di cui ai punti a), b), c), d) deve essere conservata fino ai cinque anni successivi all'erogazione del saldo (art. 82, Reg. UE 2021/1060).
3. La rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del Piano di sviluppo, pena l'inammissibilità delle stesse, dovrà attuarsi mediante l'inserimento dei giustificativi di spesa, dei correlati pagamenti (bonifici) e dell'altra documentazione richiesta dal Vademecum sull'ammissibilità delle spese, nel Sistema informativo SMEC.
4. Il beneficiario è tenuto ad adottare una contabilità separata dell'operazione cofinanziata o, in alternativa, distinguere, in maniera chiara ed univoca, le registrazioni contabili relative alle operazioni agevolate, attraverso una codificazione contabile adeguata che riguardi tutte le transazioni relative al Piano approvato.
5. L'erogazione degli aiuti avviene secondo una delle modalità alternative di seguito riportate che deve essere stabilita nell'ambito del Disciplinare sottoscritto con Sardegna Ricerche per l'attuazione del Piano:

 a) Rendicontazione senza anticipazione:

 Successivamente alla concessione provvisoria dell'aiuto e alla stipula del Disciplinare, l'impresa proponente richiede:

i. opzionalmente un'erogazione intermedia riguardante uno stato di avanzamento di importo non inferiore al 30% dell'importo complessivo del Piano approvato;

ii. obbligatoriamente, un'erogazione finale a saldo, entro il termine massimo di 60 giorni dalla data prevista per la conclusione del Piano.

Le erogazioni sono subordinate alla verifica positiva della rendicontazione delle spese e della relazione attestante la realizzazione delle attività e il raggiungimento dei risultati attesi nonché il completamento degli altri adempimenti eventualmente previsti per ciascuna fase di realizzazione del Piano approvato.

Per ogni rendicontazione sarà erogata la tranche pari alla quota di contributo corrispondente alle spese rendicontate e ritenute ammissibili.

L'importo erogato a saldo è pari al contributo concedibile a fronte delle spese effettivamente sostenute e ritenute ammissibili, al netto di quanto eventualmente erogato a titolo di erogazione intermedia;

b) Rendicontazione con anticipazione:

Qualora il Piano approvato sia di importo pari o superiore a € 20.000,00 è facoltà del soggetto beneficiario avvalersi di un'anticipazione pari al 40% del totale dell'aiuto concesso. L'anticipazione deve essere richiesta entro 180 giorni dalla data di adozione dell'atto di concessione provvisoria dell'aiuto.

L'erogazione dell'anticipazione, che avviene in ogni caso successivamente alla stipula del Disciplinare, è subordinata alla presentazione di garanzia fideiussoria, bancaria o polizza assicurativa, rilasciata secondo le condizioni minime di cui al modello Allegato 6 – Schema garanzia fidejussoria e che sarà svincolata da Sardegna Ricerche a conclusione del procedimento, comprese le verifiche di primo livello.

Nel corso del Piano di sviluppo, l'impresa proponente richiede:

- opzionalmente, un'erogazione intermedia pari al 40% dell'aiuto concesso, al raggiungimento di uno stato di avanzamento della spesa pari ad almeno il 40% del valore complessivo del Piano;
- obbligatoriamente, un'erogazione finale a saldo, entro il termine massimo di 60 giorni dalla data prevista per la conclusione del Piano.

Le erogazioni sono subordinate alla verifica positiva della rendicontazione delle spese e della relazione attestante la realizzazione delle attività e il raggiungimento dei risultati attesi nonché il completamento degli altri adempimenti eventualmente previsti per ciascuna fase di realizzazione del Piano approvato.

L'importo erogato a saldo è pari al contributo concedibile a fronte delle spese effettivamente sostenute e ritenute ammissibili, al netto di quanto già erogato a titolo di anticipazione e di erogazione intermedia.

6. In sede di rendicontazione intermedia e finale, preliminarmente all'erogazione del contributo, Sardegna Ricerche provvede alla verifica amministrativo-contabile e tecnica del Piano rendicontato, come di seguito specificato.

Verifica amministrativo-contabile

La verifica amministrativo-contabile verte sull'accertamento della validità e completezza della documentazione di spesa presentata, attestante i costi sostenuti.

Il Vademecum per l'ammissibilità dei costi e la rendicontazione delle spese (Allegato 5) è il documento a cui si deve fare riferimento per il dettaglio delle verifiche amministrativo-contabili; tale documento ha, infatti, lo scopo di fornire ai soggetti beneficiari le regole per il rispetto dei criteri di ammissibilità della spesa e, quindi, per il corretto svolgimento delle attività di gestione amministrativo-contabile e di rendicontazione delle spese relative al Piano di sviluppo presentato.

Verifica tecnica

La verifica tecnica consiste nell'esame della relazione attestante la realizzazione delle attività, nell'accertamento della realizzazione del Piano e del conseguimento degli obiettivi e risultati attesi, così come risultano nella proposta approvata, nonché nella verifica della coerenza e congruità delle spese rendicontate nell'ambito del Piano.

Qualora il Piano risulti realizzato solo parzialmente (ad es. limitatamente ad alcuni interventi previsti), si procederà alla verifica di quanto effettivamente eseguito e al calcolo della conseguente riduzione dell'aiuto.

Qualora invece venisse accertato il mancato raggiungimento degli obiettivi o l'alterazione sostanziale del Piano, ovvero se per le attività formative non venisse raggiunta la partecipazione minima prevista dal corso, e al contempo almeno pari al 75% della durata complessiva di ciascuna attività, l'aiuto non sarà riconosciuto.

7. Al termine delle verifiche Sardegna Ricerche, determinato l'ammontare delle spese ammesse, procede, con Determinazione del Direttore Generale, alla liquidazione o all'eventuale revoca dell'aiuto concesso.

8. Le singole erogazioni sono disposte entro 80 giorni dalla ricezione della domanda di pagamento e della restante documentazione di cui al comma 1 del presente articolo. L'eventuale richiesta di integrazioni o chiarimenti da parte di Sardegna Ricerche sospende i termini del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione degli stessi o, in caso di mancato riscontro, dalla scadenza del termine assegnato al beneficiario per provvedere.

9. Ai fini dell'erogazione del contributo Sardegna Ricerche verifica:

 a) la coerenza e la congruità delle singole spese rendicontate;

 b) la regolarità rispetto alle disposizioni in materia di contributi previdenziali e assistenziali secondo la vigente normativa. Nel caso in cui dal DURC emerga un'irregolarità contributiva non sarà possibile procedere alla liquidazione del contributo prima che l'impresa beneficiaria abbia adempiuto alla relativa regolarizzazione;

 c) l'avvenuta localizzazione della sede o unità locale nel territorio regionale;

 d) la dichiarazione di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (clausola Deggendorf) oppure, se destinatario di un aiuto, illegale o incompatibile con il mercato interno e di aver provveduto a rimborsarlo o depositarlo in un conto corrente bloccato (Dichiarazione Deggendorf);

 e) la dichiarazione che non sussista un doppio finanziamento delle spese dichiarate nelle domande di erogazione attraverso altri programmi nazionali o comunitari o attraverso altri periodi di programmazione. Il beneficiario si impegna altresì a garantire il rispetto della suddetta condizione anche successivamente alla chiusura dell'intervento;

 f) l'elenco dei benefici di cui il destinatario dell'aiuto abbia già goduto negli ultimi esercizi in qualunque settore mediante l'accesso al Registro Nazionale degli Aiuti (RNA);

 g) l'insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 14 della L. regionale 5/2016.

10. Ai fini dell'erogazione del saldo il Beneficiario presenta la comunicazione di conclusione del Piano e Sardegna Ricerche inoltre verifica:

 a) che il Piano approvato è concluso e completamente realizzato;

b) il raggiungimento dei risultati previsti nel Piano di sviluppo approvato;

c) che tutti i servizi sono stati regolarmente pagati per l'intero ammontare;

d) l'ottemperanza agli obblighi in materia di visibilità e comunicazione, previsti dagli artt. 49 e 50 del Regolamento (UE) 2021/1060.

e) che ogni documento, in formato elettronico o cartaceo, e altro materiale audio/video eventualmente prodotto riguardante il Piano, evidenzi il cofinanziamento da parte di Sardegna Ricerche anche mediante l'utilizzo del logo istituzionale dell'Ente.

11. Ai fini della rendicontazione e sorveglianza il Beneficiario deve attenersi a quanto indicato nell'allegato 5 – Vademecum, e in particolare:

a) presentare le relazioni di avanzamento e le dichiarazioni di spesa concernenti i pagamenti effettuati, unitamente ai documenti di spesa e ai giustificativi (mezzi di pagamento, fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente);

b) inviare a Sardegna Ricerche, entro il termine di 60 giorni naturali e consecutivi dal termine previsto per la conclusione delle attività del Piano, la richiesta di erogazione del saldo per i costi sostenuti in attuazione del Piano di rafforzamento delle competenze e la relativa documentazione tecnico amministrativa funzionale al compimento da parte di Sardegna Ricerche delle attività istruttorie di rendicontazione. A seguito di eventuali richieste di integrazioni queste dovranno essere restituite entro 15 giorni naturali e consecutivi;

c) conservare[6] tutti i documenti relativi al Piano sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati[7], che comprovano l'effettività della spesa sostenuta;

d) adottare una contabilità separata dell'operazione cofinanziata o, in alternativa, distinguere, in maniera chiara ed univoca, le registrazioni contabili relative alle operazioni agevolate, attraverso una codificazione contabile adeguata che riguardi tutte le transazioni relative al Piano approvato.

e) fornire gli indicatori utili per la fase di monitoraggio del PR FESR Sardegna;

f) rispettare gli obblighi connessi alla rendicontazione delle spese, in riferimento al Reg. (UE) n. 2021/1060 recante le norme in materia di ammissibilità delle spese concernenti operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali nonché la normativa nazionale, Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2025, n. 66, e a garantire la completezza della documentazione amministrativa, tecnica e contabile degli interventi (sia sotto il profilo formale che di ammissibilità e corrispondenza delle spese rendicontate).

Il Beneficiario è tenuto a rispettare quanto previsto nelle presenti Disposizioni Attuative, nel provvedimento di concessione provvisoria, nel Disciplinare stipulato con Sardegna Ricerche e nel già richiamato Vademecum per l'ammissibilità dei costi e la rendicontazione delle spese (Allegato 5).

12. All'atto di erogazione del saldo, l'ammontare dell'agevolazione concessa è stabilito in via definitiva sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e subordinatamente alla positiva verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità delle spese. Sardegna Ricerche, ove ne ricorrano le condizioni, procede alla revoca parziale o totale dell'aiuto, con adozione degli ulteriori provvedimenti conseguenti. L'ammontare

[6] Il periodo di conservazione richiesto, ai sensi dell'art. 82 comma 1 Reg. (CE) 2021/1060, è di 5 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dall'Autorità di gestione al beneficiario. Tali termini possono essere sospesi nei casi in cui sia stato avviato un procedimento giudiziario o su richiesta motivata della Commissione.

[7] I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.

dell'agevolazione così determinata non può in alcun modo essere superiore all'ammontare definito dal provvedimento di concessione provvisoria.

13. Alla conclusione del Piano, e laddove necessario anche successivamente, il beneficiario deve comunicare a Sardegna Ricerche il grado di conseguimento degli obiettivi fissati nel Piano in sede di presentazione ed approvazione, quantificando, tra l'altro, gli indicatori fisici di realizzazione, risultato e impatti previsti, e fornire gli indicatori utili per la fase di monitoraggio del PR FESR Sardegna.

ART. 13 - VARIAZIONI SOGGETTIVE E OGGETTIVE

1. I Beneficiari realizzano il Piano conformemente a quanto previsto dall'atto di concessione del contributo, sia per quanto concerne l'aspetto tecnico sia per quanto riguarda le voci e i relativi valori di spesa ammessi.
2. Il Piano approvato non può essere modificato negli obiettivi, nei risultati attesi ne può essere modificata l'attività economica individuata dal codice ATECO in corso di esecuzione, pena la revoca totale delle agevolazioni.
3. Ai fini dell'ammissibilità delle spese di detto intervento, per quanto non espressamente esplicitato, si assumono le norme previste dal Regolamento (UE) n. 2021/1060 recante le norme in materia di ammissibilità delle spese concernenti operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali nonché la normativa nazionale di attuazione.
4. Qualora ricorrano comprovate cause di forza maggiore che comportino modifiche allo status dei beneficiari o rispetto a modalità e tempistiche per la realizzazione del Piano, potranno essere fatte richieste di variazioni soggettive od oggettive di cui ai punti seguenti, soggette alla preventiva valutazione di Sardegna Ricerche.
5. Si definiscono:
 a) **variazioni soggettive**, quelle che implicano una modifica dello status giuridico del Beneficiario per trasferimento dell'azienda a un soggetto giuridico terzo (operazioni societarie) sono sempre considerate variazioni sostanziali;
 b) **variazioni oggettive**, quelle che riguardano il Piano di sviluppo;
 c) **variazioni sostanziali**, quelle relative a qualsiasi modifica del Piano che ne alteri i contenuti e/o le modalità di esecuzione in modo significativo, con effetti anche sui risultati originariamente previsti e che alteri le condizioni che hanno dato luogo alla valutazione di ammissibilità e congruità del Piano o che implichino un diverso status del Beneficiario;
 d) **variazioni non sostanziali**, le variazioni oggettive del Piano di sviluppo, introdotte successivamente alla concessione della sovvenzione, che non alterano oggettivamente le condizioni che hanno dato luogo alla valutazione di ammissibilità e congruità del Piano, non modificano gli obiettivi originari o l'impianto complessivo del Piano ammesso, non costituiscono una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione dello stesso.
6. Possono essere ritenute ammissibili variazioni non sostanziali e, in alcuni casi, variazioni sostanziali al Piano, nonché variazioni soggettive riferite al Beneficiario, con le modalità e nei limiti indicati ai commi seguenti o a seguito di variazioni consentite della normativa europea e nazionale.
7. Nel caso in cui le variazioni non sostanziali di cui al punto precedente siano relative alla sostituzione di fornitori, anche per attività già regolarmente approvate, o del personale dipendente, inizialmente individuato o già assunto, deve essere inviata esplicita richiesta di approvazione, con indicazione dei curricula dei

sostituti individuati, che si ricorda devono essere coerenti con i requisiti minimi stabiliti dal "Catalogo dei servizi per le imprese della Sardegna";

8. Nei casi di variazioni soggettive dei Beneficiari per operazioni societarie e subentro, valgono le seguenti disposizioni:
 a) nelle operazioni societarie che comportino o meno l'estinzione del Beneficiario originario e che trasferiscono la responsabilità della realizzazione del Piano a un soggetto giuridico terzo, intercorse prima dell'erogazione del saldo, le sovvenzioni concesse o erogate possono essere confermate in capo al subentrante a condizione che quest'ultimo:
 I. presenti specifica richiesta di subentro entro i 30 giorni successivi alla data dell'atto di modifica;
 II. possegga le caratteristiche previste per i Beneficiari del Programma, ivi inclusa la capacità economico-finanziaria;
 III. nei casi di cessione di azienda, di ramo di azienda o scissione, il nuovo soggetto continui a esercitare l'attività svolta dal Beneficiario originario;
 IV. assuma, per il periodo residuo, gli obblighi previsti dal Disciplinare e dalla fideiussione stipulata e dalle presenti Disposizioni Attuative;
 b) le domande di subentro non sono ammesse qualora l'operazione societaria intervenga tra la data di presentazione della richiesta di pagamento del saldo e la liquidazione definitiva dell'aiuto;
 c) qualora l'operazione societaria intervenga tra la data di presentazione della domanda e la concessione, le domande di subentro non sono ammesse.
 d) Sardegna Ricerche effettua l'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi e, in caso di esito positivo, ammette il nuovo Beneficiario con idoneo provvedimento che prevede esplicitamente il passaggio della sovvenzione in capo al nuovo Beneficiario e, in caso di esito negativo, dispone la revoca della sovvenzione. Laddove, successivamente al trasferimento della sovvenzione si debba procedere alla revoca totale o parziale della medesima, il Beneficiario subentrante risponde anche delle somme erogate al Beneficiario originario. La sovvenzione concessa e non erogata dalla data di domanda di subentro, o ove l'evento di modifica sia altrimenti noto a Sardegna Ricerche, è interamente liquidata al Beneficiario subentrante;
 e) nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche all'affitto temporaneo d'azienda funzionale alla chiusura in bonis della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d'affitto sia esplicitamente prevista l'acquisizione dell'azienda a conclusione della stessa.
9. La variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria successiva alla concessione dell'aiuto non comporta la rideterminazione del contributo concesso. Per variazione della dimensione aziendale si intende il superamento dei limiti dimensionali fissati nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014.

10. Qualunque modifica al Piano, anche rilevata in sede di rendicontazione, che possa incidere sugli elementi che hanno determinato i punteggi relativi ai criteri di valutazione, comporta la rideterminazione del punteggio. Se quest'ultimo risulta inferiore a quello minimo definito nel Programma, a livello complessivo o di specifico criterio/macrocriterio o se la modifica impatta sulla finanziabilità, anche parziale, del Piano, Sardegna Ricerche procede alla revoca dell'aiuto.

11. Anche le variazioni oggettive non sostanziali al Piano (rimodulazione del piano dei costi, modifica del cronoprogramma del Piano etc.) devono essere richieste dall'impresa proponente almeno 45 giorni prima della data di conclusione del Piano, per la relativa autorizzazione da parte di Sardegna Ricerche.

12. Le variazioni aventi ad oggetto la rimodulazione del piano dei costi tra i diversi Servizi inseriti nel Piano approvato possono essere concesse purché le modifiche non alterino sostanzialmente il Piano né comportino una variazione del suo importo totale. Tali variazioni richiedono la **presentazione di un'istanza**

di variazione, comprensiva di una sintetica relazione che evidenzia e motiva gli scostamenti previsti rispetto alle caratteristiche originarie del Piano approvato. L'istanza è corredata dal prospetto dei costi riformulato sulla base delle richieste di modifica, entrambi sottoscritti dal Legale Rappresentante. Le nuove spese indicate dovranno risultare comunque coerenti con il quadro generale del Piano approvato e con tutte le norme in tema di ammissibilità della spesa e rispettare i limiti indicati. In ogni caso non sono ammesse modifiche al Piano dei costi superiori al 20% calcolato con riferimento al Servizio di importo maggiore tra quelli interessati alla modifica.

13. Qualora le suddette Variazioni non Sostanziali emergano in sede di rendicontazione saranno comunque valutate al fine di verificarne l'effettiva portata. Resta ferma la facoltà del Beneficiario di richiedere preventivamente all'Amministrazione l'approvazione di Variazioni non Sostanziali;
14. Sardegna Ricerche provvede alla valutazione e all'eventuale approvazione dell'istanza e a dare riscontro alle richieste di variazione entro 30 giorni dalla ricezione delle stesse. L'autorizzazione di eventuali variazioni non determina in alcun caso l'aumento della sovvenzione.

 In caso di mancato accoglimento dell'istanza di variazione dell'intervento sono comunque fatte salve le spese sostenute che non rientrano nella variazione, purché il Beneficiario si impegni formalmente a completare il Piano con proprie risorse finanziarie e purché non si incorra in una delle cause di revoca della sovvenzione.
15. Qualora la spesa ammissibile del Piano dovesse risultare inferiore a quella ammessa a contributo, Sardegna Ricerche procederà alla proporzionale rideterminazione della sovvenzione.

ART. 14 - CONTROLLI

1. Sardegna Ricerche svolge, anche attraverso sopralluoghi ispettivi, periodica attività di monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi previsti e delle relative spese nonché il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dalle Direttive di attuazione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dalle imprese beneficiarie.
2. Il Piano ammesso ad agevolazione è sottoposto a verifica amministrativa e/o in loco, da parte dell'Autorità di Gestione del PR FESR Sardegna 2021-2027 (anche per il tramite di Sardegna Ricerche), in merito all'attuazione dell'investimento, in termini di acquisizione dei prodotti e dei servizi cofinanziati, e al fatto che le relative spese siano state effettivamente sostenute, in conformità alle norme unionali, nazionali e regionali.
3. Il Piano di sviluppo può essere altresì selezionato ai fini dei controlli di competenza dell'Autorità di Audit e di altri soggetti nazionali e unionali aventi titolo.
4. I controlli possono essere effettuati durante l'intera attuazione del Programma e nei 3 (tre) anni successivi alla data di completamento del Piano, ossia dall'erogazione del saldo.
5. L'esito negativo dei controlli effettuati comporta la revoca totale o parziale dell'agevolazione concessa, il recupero delle somme erogate e l'eventuale segnalazione dell'irregolarità ai soggetti competenti, ai sensi del successivo art. 17 – Rinuncia e revoca delle agevolazioni.

ART. 15 - OBBLIGHI IN MATERIA DI COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ

1. Il Beneficiario è tenuto a rispettare gli obblighi in merito alle azioni di informazione e pubblicità previsti dagli artt. 47, 49 e 50 del Reg. (UE) 2021/1060, e attuarle in coerenza con le linee guida pubblicate sul sito di Sardegna Programmazione. Maggiori indicazioni sulle modalità di rispetto dell'obbligo sono rinvenibili sul sito di Sardegna Programmazione, al seguente ink: https://www.sardegnaprogrammazione.it/programmi/fesr/articolo/comunicazione-fesr-21-27.

2. In questo contesto il beneficiario deve comunicare e promuovere i progetti ed è tenuto a:

 a. valorizzare in tutti i materiali di comunicazione, informazione e pubblicità, in formato elettronico o cartaceo, e altro materiale audio/video eventualmente prodotto nell'ambito del Piano di sviluppo, il cofinanziamento Europeo ricevuto da parte di Sardegna Ricerche mediante l'utilizzo del blocco istituzionale dei loghi obbligatori del programma FESR e del logo istituzionale di Sardegna Ricerche, da apporsi a seguire l'ultimo logo a destra, con dimensioni uguali, e dichiarazione che evidenzia il sostegno Ue;

 b. pubblicare sul proprio sito web e/o su proprio canale social una sintetica descrizione del Piano, dei soggetti coinvolti, degli obiettivi e dei risultati attesi e del sostegno ricevuto, prestando attenzione all'aggiornamento di tali informazioni nel tempo;

 c. esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione con descrizione, obiettivi e risultati del Piano finanziato, evidenziando il sostegno ricevuto e inserendo i loghi citati. È disponibile il simulatore ufficiale di poster, targhe e cartelloni messo a disposizione per i beneficiari dalla Commissione europea, Online generator, al seguente link: https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/communication/online-generator_it?lang=it;

 d. documentare l'attuazione degli interventi del Piano con immagini fotografiche e video.

3. Tutte le informazioni sulle iniziative intraprese e i materiali prodotti per gli adempimenti sopra riportati dovranno essere adeguatamente evidenziati nella relazione intermedia/finale e trasmessi unitamente ad essa a Sardegna Ricerche.

4. Il beneficiario è altresì tenuto ad accettare:

 a. di essere incluso nell'elenco delle operazioni selezionate, pubblicato on-line nel sito Sardegna Programmazione e nel sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri https://opencoesione.gov.it/it/, che contiene il nome del Beneficiario, il titolo del Piano di sviluppo e l'ammontare delle risorse finanziarie pubbliche assegnate per ciascun Piano;

 b. di essere incluso nell'elenco pubblicato, unitamente alla denominazione del Piano e all'importo del finanziamento, ai sensi dell'art. 49 del ricordato Reg. (UE) 2021/1060;

 c. che i dati dell'operazione siano trasferiti sullo strumento informatico Arachne, attivato dalla Commissione Europea. Il trattamento di questi dati è svolto esclusivamente al fine di individuare i rischi di frode, situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e le irregolarità a livello di beneficiari, contraenti, contratti e progetti. I risultati del calcolo del rischio sono dati interni utilizzati per verifiche di gestione e sono pertanto soggetti a condizioni di protezione dei dati, nel rispetto delle normative nazionali ed europee in materia, e non vengono pubblicati (né dai servizi della Commissione né dall'Autorità di Gestione).

5. Per quanto non esplicitato o comunicato nelle presenti Disposizioni Attuative e da Sardegna Ricerche nel corso del Piano, il Beneficiario è tenuto a fare riferimento a quanto riportato sul sito di Sardegna

Programmazione, nella sezione Comunicazione del PR FESR 21-27, al seguente link: https://www.sardegnaprogrammazione.it/programmi/fesr/articolo/comunicazione-fesr-21-27.

ART. 16 - STABILITÀ DELLE OPERAZIONI

1. I beneficiari sono tenuti, pena decadenza dai benefici, al rispetto dell'obbligo di stabilità delle operazioni, come stabilito dal Reg. (UE) 2021/1060 – art 65, e dalla normativa regionale vigente.

ART. 17 - REVOCA E RINUNCIA DELL'AGEVOLAZIONE

1. Il Soggetto beneficiario è obbligato, pena la revoca dei benefici, a rispettare tutte le disposizioni contenute nel Bando, nel Provvedimento di Concessione, nel Disciplinare e in ogni altro documento inerente al presente programma.
2. Il Beneficiario che intenda rinunciare alla realizzazione del Piano approvato e al contributo concesso deve darne tempestiva comunicazione, tramite posta elettronica certificata, dichiarando la disponibilità alla restituzione dell'aiuto eventualmente già erogato e degli eventuali interessi decorrenti dalla data di erogazione delle varie tranche liquidate.
3. Sardegna Ricerche, fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del D.P.R. 445/2000, procede alla revoca totale delle agevolazioni concesse, previo eventuale accertamento ispettivo sulle inadempienze da parte del Beneficiario, nei seguenti casi:
 a. perdita dei requisiti soggettivi di ammissione ad agevolazione durante l'attuazione dell'intervento;
 b. mancata attivazione dell'unità locale sul territorio eleggibile prima dell'avvio del Piano (in caso di impegno all'attivazione di un'unità locale dichiarata in sede di presentazione della domanda);
 c. i controlli effettuati evidenzino l'insussistenza delle condizioni previste dalla legge o dal Programma ovvero la violazione di specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
 d. qualora, anche a seguito di controlli e/o ispezioni, si riscontri la mancanza o la perdita dei requisiti necessari per l'ottenimento delle agevolazioni, ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili, o il mancato utilizzo degli spazi identificati come sede operativa dell'impresa;
 e. non vengano rispettati gli obblighi previsti dal Programma, dal provvedimento di concessione provvisoria o dal contratto, o vengano accertate dichiarazioni false riguardanti requisiti o fatti essenziali per la concessione e il mantenimento dell'agevolazione;
 f. il Piano realizzato non sia conforme agli obiettivi iniziali e alle condizioni e valutazioni che hanno comportato l'attribuzione del punteggio, o il Piano sia stato realizzato in maniera difforme rispetto al Piano approvato e venga accertato in sede di rendicontazione il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano.
 g. il Beneficiario non realizzi il Piano di sviluppo entro la data di completamento prevista;
 h. accertata violazione, in via definitiva, da parte degli organismi competenti, degli obblighi applicabili in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, di rispetto dei contratti collettivi di lavoro e in materia previdenziale ed assicurativa;
 i. mancato possesso da parte del Beneficiario di tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;

j. il Beneficiario non consenta i controlli e le verifiche, o tali controlli e verifiche abbiano riscontrato l'esistenza di documenti gravemente irregolari, o in tutto o in parte non rispondenti al vero, incompleti per fatti insanabili imputabili al Beneficiario;

k. si siano verificate irregolarità, imputabili al Beneficiario e riscontrate, previo contraddittorio, dall'Autorità di Audit: in tal caso l'agevolazione concessa o erogata è revocata nella misura della rettifica finanziaria applicata dall'Autorità di Audit;

l. i beni oggetto di agevolazione siano alienati, ceduti o distratti entro 3 (tre) anni, a far data dall'erogazione del saldo, salvo i casi di subentro;

m. entro 3 (tre) anni, a far data dall'erogazione del saldo, il Beneficiario cessi o trasferisca l'attività produttiva;

n. entro 3 (tre) anni, a far data dall'erogazione del saldo, l'attività di impresa cessi a seguito di un fallimento fraudolento;

o. sia rilevata la violazione del divieto di cumulo. La revoca delle agevolazioni è parziale, qualora il cumulo riguardi singoli beni e qualora tale cumulo sia stato oggetto della specifica dichiarazione prevista successivamente alla concessione provvisoria e prima dell'erogazione delle agevolazioni; la revoca è totale in tutti gli altri casi, in particolare qualora il mancato rispetto venga rilevato nel corso degli accertamenti o delle ispezioni;

p. siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento europeo;

q. siano violati gli obblighi espressamente previsti a pena di revoca dal Programma e dal Disciplinare.

4. Parimenti, Sardegna Ricerche potrà procedere alla revoca parziale delle agevolazioni concesse, previo eventuale accertamento ispettivo sulle inadempienze da parte del Beneficiario, qualora non dovessero essere rispettati gli obblighi in materia di visibilità e comunicazione, previsti dall'Art. 50 del Regolamento (UE) 2021/1060 e dal precedente art. 15 – Obblighi in materia di informazione pubblicità, o non fossero ottemperate eventuali richieste di azioni correttive;

5. Sardegna Ricerche può esercitare il potere di revoca nel caso di gravi ritardi, anche indipendentemente da fatti imputabili al Soggetto beneficiario nell'utilizzo o nella rendicontazione delle agevolazioni concesse, che possono compromettere la realizzazione del Piano di sviluppo nei tempi massimi previsti.

6. Sardegna Ricerche può esercitare il potere di revoca nel caso di avvio di una procedura per la gestione dello stato di crisi o di insolvenza del Beneficiario, ritenuta incompatibile con il rispetto degli obblighi previsti a suo carico dal Programma.

7. La revoca può essere disposta in misura totale e riferirsi all'intero beneficio concesso, ovvero parziale e riguardare solo una parte delle agevolazioni concesse.

8. In caso di revoca del contributo, di rinuncia volontaria da parte del Beneficiario o di eventuale riduzione dell'agevolazione concessa, Sardegna Ricerche, esperite le procedure di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990 e ss. mm. ii., avvia la procedura di recupero delle somme erogate e non dovute, aumentate degli interessi, calcolati applicando il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca, incrementato di 5 punti percentuali, per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi. L'ammontare degli interessi è determinato in via provvisoria alla data di emissione del provvedimento di revoca. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all'impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento. Trovano, inoltre, applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente.

9. Restano salve le procedure di revoca e recupero degli aiuti di Stato illegali dichiarati incompatibili con il mercato interno dalla Commissione Europea ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e del Regolamento (UE) 1589/2015, del Consiglio, del 13 luglio 2015. In presenza di una decisione dell'Unione Europea che dichiari l'aiuto di Stato illegale e incompatibile con il mercato interno e ne ordini allo Stato il recupero, laddove il Beneficiario dell'aiuto sia soggetto a procedure di insolvenza, il credito dello Stato relativo alla restituzione dell'aiuto è soddisfatto in prededuzione, con priorità rispetto ad ogni altro credito.
10. Resta salva la facoltà di Sardegna Ricerche di valutare nuovi casi di revoca non previsti, con particolare riguardo a gravi irregolarità, fatto salvo il rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.

ART. 18 - SOGGETTO RESPONSABILE DELLA MISURA E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Le attività e le funzioni relative alla gestione del programma e del procedimento di concessione, controllo, erogazione ed eventuale revoca e recupero dell'agevolazione sono affidate a Sardegna Ricerche in qualità di Organismo intermedio individuato con Deliberazione Giunta Regionale RAS N. 44/17 del 14.12.2023, ai sensi dell'art. 71, comma 3, del Reg. (UE) 2021/1060.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990 n.241, il responsabile del procedimento del Programma "Competenze per il Lavoro e l'Innovazione a supporto della Crescita" è il Dott. Mauro Frau, funzionario del settore Energie Rinnovabili, Gestione sede Macchiareddu (ERM).

ART. 19 - MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI

1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 della legge n. 241/1990 e ss.mm.Ii. può essere esercitato mediante motivata istanza inviata all'indirizzo PEC protocollo@cert.sardegnaricerche.it.

ART. 20 - INFORMATIVA A TUTELA DELLA RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

1. Il trattamento dei dati forniti dai soggetti coinvolti nel procedimento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dei procedimenti amministrativi ad esso inerenti e viene effettuato nel rispetto delle previsioni dal Reg. (UE) 679/2016 (GDPR).
2. Sardegna Ricerche è titolare del trattamento dei dati personali dei Proponenti e Beneficiari ai sensi dell'art. 24 del GDPR in riferimento alle attività previste dal presente Programma.
3. I proponenti, ai fini della partecipazione al Programma, devono dichiarare di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 679/2016 (Soggetti beneficiari), di cui all'Appendice 3 al presente Programma.

ART. 21 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Fermo il rinvio alle previsioni contenute nel presente Programma, le controversie che intervengano nella fase esecutiva del rapporto sono demandate al giudice ordinario; il foro competente è individuato in quello di Cagliari.

2. Per le controversie aventi ad oggetto il provvedimento di non ammissione alle agevolazioni, l'annullamento o revoca del provvedimento di concessione per fatti diversi dall'inadempienza del Beneficiario, la competenza è del TAR Sardegna.

ART. 22 - PUNTO DI CONTATTO QUALIFICATO

È istituito il Punto di contatto qualificato garante dell'attuazione e applicazione della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea nonché della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Per la presentazione di reclami e segnalazione si rinvia al link sottoindicato: www.sardegnaprogrammazione.it/programmi/fesr/articolo/punto-di-contatto-ue .

ART. 23 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Programma è pubblicato sul sito internet istituzionale di Sardegna Ricerche, nella sezione Bandi.
2. Con le medesime modalità saranno pubblicate eventuali modifiche, aggiornamenti e chiarimenti sulla procedura.
3. Sardegna Ricerche si riserva, ove necessario, di integrare o modificare il Programma e/o di impartire ulteriori disposizioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie, statali o regionali.
4. La pubblicazione del presente Programma e di tutti gli atti relativi alla presente procedura sul sito internet sopra indicato ha valore di notifica nei confronti degli interessati.
5. Tutte le informazioni concernenti il presente Programma e gli eventuali chiarimenti di carattere tecnico amministrativo possono essere richiesti al responsabile di procedimento di cui all'art. 18, ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica:

 posta ordinaria: piattaformaer@sardegnaricerche.it

 PEC: protocollo@cert.sardegnaricerche.it .

 Ai fini della corretta assegnazione delle richieste nell'ambito dei programmi di aiuto gestiti dal settore ERM, ciascuna istanza dovrà riportare nell'oggetto la seguente dicitura: « Programma "Competenze per il Lavoro e l'Innovazione a supporto della Crescita".
6. Alle richieste di chiarimento verrà data risposta in forma anonima a mezzo pubblicazione di appositi chiarimenti (F.A.Q.) sul sito internet di Sardegna Ricerche nella pagina relativa al Programma, al fine di garantire trasparenza e par condicio tra i concorrenti.
7. Per quanto non espressamente previsto dal Programma si rinvia alle norme europee, nazionali e regionali vigenti.

APPENDICI E ALLEGATI:

Appendici al Programma:

APPENDICE 1 - Definizioni

APPENDICE 2 - Riferimenti normativi

APPENDICE 3 - Privacy – Informativa per il trattamento dei dati personali

Allegati al Programma:

Allegato 1 – Formulario del Piano di sviluppo
Allegato 2 - Dichiarazione requisiti impresa
Allegato 3 - Dichiarazione requisiti fornitore servizio
Allegato 4 - Dichiarazione sulla disponibilità di risorse finanziarie
Allegato 5 - Vademecum per l'ammissibilità dei costi e la rendicontazione delle spese
Allegato 6 - Schema garanzia fideiussoria
Allegato 7 – Schema Disciplinare
Allegato 8 - Prospetti di rendicontazione
Allegato 9 - Guida per la presentazione della domanda sul SIPES

APPENDICE 1 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Programma si applicano le definizioni previste dall'art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), pubblicato sulla G.U.U.E. serie L n. 187 del 26 giugno 2014, successivamente integrato dal Reg. (UE) 1315/2023

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=IT

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32023R1315

 nonché le seguenti:

 a. per «***PMI***» si intende piccola e media impresa (intendendo nella piccola anche la microimpresa);

 b. per «***MPMI***» si intende micro, piccola e media impresa;

 c. per «***impresa***» si intende qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica. Nell'ambito di tale definizione è considerata impresa l'associazione iscritta nell'elenco regionale o nazionale delle associazioni riconosciute oppure nel registro delle persone giuridiche, in possesso di una posizione IVA. Ovvero, è considerata impresa l'attività libero professionale a prescindere dall'iscrizione in albi, collegi, registri ed elenchi pubblici tenuti da altri enti e/o soggetti della pubblica Amministrazione, salvo nel caso in cui tale iscrizione costituisca condizione indispensabile per l'esercizio (quindi titolari di partita IVA attiva e senza che siano in corso sospensioni) dell'attività economica per la quale è presentata domanda;

 d. per «***investimenti produttivi***» si intendono gli investimenti in attività materiali e immateriali;

 e. per «***aiuti a finalità regionale agli investimenti***» si intendono solo gli aiuti concessi per un investimento iniziale o per un investimento iniziale a favore di una nuova attività economica (art. 14 del Reg. (UE) 1315/2023);

 f. per «***attivi materiali***» si intendono gli attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature;

 g. per «***attivi immateriali***» si intendono quelli diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale, che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

 i. sono utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva beneficiaria degli aiuti;

 ii. sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;

 iii. figurano all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'aiuto e restano associati al Progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno cinque anni o tre anni nel caso di PMI;

 h. per «***impresa in difficoltà***» si intende ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Reg. (UE) 1315/2023 un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

 i. nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della "*due diligence*" da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica, quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente

considerate come parte dei fondi propri della società), dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'Allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

ii. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della "due diligence" da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'Allegato II della direttiva 2013/34/UE;

iii. qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

iv. qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un Piano di ristrutturazione.

i. per «***Soggetto proponente***» si intende l'impresa che presenta domanda a valere sul presente Programma, in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3;

j. per «***Soggetto beneficiario***» si intende la persona giuridica che, a seguito della procedura di valutazione di cui all'art. 11, è ammessa beneficiare degli aiuti di cui al presente Programma;

k. per «***unità produttiva***» si intende la struttura, l'unità locale nella quale si svolge stabilmente l'attività di produzione legata al prodotto o servizio a cui si riferisce il Progetto, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, o funzionalmente collegata nel caso di interventi nell'ambito del turismo, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale;

l. per «**delocalizzazione**» si intende il trasferimento dell'unità produttiva in area geografica al di fuori del territorio eleggibile;

m. per «***Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2022-2027***» la mappa dei comuni ammessi a beneficiare dell'incremento di intensità per gli aiuti a finalità regionale;

2. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

3. In base al Reg. (UE) 2021/1060 valgono inoltre le seguenti definizioni:

a. **«Principio DNSH»:** il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ("Do No Significant Harm") definito all'articolo 17 del Reg. (UE) 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, e precisato negli orientamenti tecnici della Commissione europea di cui alla comunicazione 2021/C 58/01 sull'applicazione del medesimo principio;

b. **«Opzioni semplificate di Costo (OSC)»:** importi o percentuali che rappresentano la miglior approssimazione possibile dei costi (reali) ammissibili sostenuti dai Beneficiari per la realizzazione

dell'operazione finanziata**,** secondo quanto disposto all'art. 53.1 lettere b), c), d), e) relative a: costi unitari; somme forfettarie; finanziamenti a tasso forfettario; combinazione di costi reali e le fattispecie sopra indicate.

4. In base al Reg. (UE) 651/2014 e successive modificazioni, alla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 valgono inoltre le seguenti definizioni:
 a. **«impresa autonoma»:** si intendono le imprese che non sono associate né collegate;
 b. **«impresa associata»:** si intendono associate le imprese, non identificabili come imprese collegate, tra le quali esiste la seguente relazione: un'impresa detiene, da sola oppure insieme ad una o più imprese collegate, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa.
 c. **«impresa collegata»:** si intendono collegate le imprese, fra le quali esiste una delle seguenti relazioni:
 i. l'impresa in cui un'altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
 ii. l'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
 iii. l'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
 iv. le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.

Un'impresa può essere ritenuta collegata ad un'altra impresa tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, a patto che esercitino la loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui. Si considera contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione.

APPENDICE 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI

La normativa applicabile, alla data di approvazione del presente Programma, è la seguente:

a. Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. C 326 del 26 ottobre 2012;

b. Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo per una transizione giusta;

c. Regolamento (UE) 2021/1058 del 24 giugno 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;

d. Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), al Fondo di Coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

e. Programma Regionale Sardegna FESR 2021-2027 vigente con i relativi allegati approvato con la Decisione C(2024)6563 del 12 settembre 2024;

f. Deliberazione della Giunta Regionale 37/46 del 25.09.2024 di presa d'atto della citata Decisione C(2024)6563 di approvazione;

g. Deliberazione della Giunta Regionale n. 42/34 del 6.11.2024 "Linee guida in materia di misure di sostegno alle imprese per il ciclo di programmazione 2024-2029";

h. Deliberazione della Giunta regionale n. 21/13 del 17 aprile 2025 "PR Sardegna FESR 2021-2027.Governance e costituzione degli Strumenti finanziari. Approvazione definitiva delle Direttive";

i. Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) dell'Agenzia Regionale Sardegna Ricerche – Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell'Organismo Intermedio nell'ambito del PR FESR Sardegna 2021-2027, approvato con Determina del Direttore Generale di Sardegna Ricerche n° 412/2025 CGD del 14/05/2025;

j. Catalogo dei servizi per le imprese della Sardegna", approvato con determinazione RAS AOO 03-60-00 Determinazione n. 107 Prot. Interno n. 5325 del 01/07/2025;

k. Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e ss.mm.ii.;

l. Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023 recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del regolamento (UE) 2022/2473 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

m. Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (di seguito "Regolamento de minimis", "regime de minimis" o "de minimis");

n. Reg. (UE) n. 1589/2015 del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;

o. DPR n. 66 del 10 marzo 2025, Reg. recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Reg. (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti);

p. Comunicazione C/2024/7467 della Commissione del 20.12.2024, sugli Orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell'ambito dei fondi disciplinati dal Reg. (UE) 2021/1060 (Regolamento recante disposizioni comuni);

q. Reg. delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) valido anche per la programmazione 2021-2027 (in vigore dal 23 maggio 2025);

r. Piano Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) Italia – Dicembre 2019;

s. Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale - recante il "Principio chi inquina paga";

t. Regolamento (UE) 852/2020 "Tassonomia per la finanza sostenibile", relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 – recante il principio "Do no significant harm – DNSH;

u. Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 maggio 2024, n. 22 Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH);

v. Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241;

w. Comunicazione della Commissione europea 2021/C 373/01 "Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027";

x. Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm ii;

y. DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e modificato dalla L. 16 dicembre 2024, n. 193 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023";

z. Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115, "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche ed integrazioni"

aa. Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'Articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

bb. Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/56 del 08 ottobre 2021 di approvazione della Strategia regionale di sviluppo sostenibile;

cc. Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/71 del 22 maggio 2024 di approvazione della Strategia di adattamento ai cambiamenti climatici;

dd. Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/36 del 30.09.2022 di approvazione dell'aggiornamento della Strategia di Specializzazione Intelligente della Sardegna;

ee. L.R. 30 giugno 2013, n. 10 come modificata dall'art. 33 della L.R. 17/2021;

ff. Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

gg. D.Lgs. 7/03/2005 n. 82, “Codice dell’amministrazione digitale”;

hh. Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;

ii. Legge 5 novembre 2021, n. 162, “Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo”;

jj. Legge 27 ottobre 2023, n. 160 “Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché' in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche”;

kk. Deliberazione della Giunta regionale n. 15/17 del 19.03.2025 “Programmazione Unitaria 2024-2029. PR Sardegna FESR 2021-2027 “Direttive di attuazione per il sostegno alle imprese per Investimenti Semplici in Beni e/o Servizi (ISBS)” (approvate in via definitiva con deliberazione n° 21/14 del 17/04/2025);

ll. Decisione C (2022) 7877 del 26 ottobre 2022, con la quale la Commissione europea ha approvato il PR FESR Sardegna 2021/2027 della Regione Sardegna;

mm. Decisione C (2024) 6563 finale di esecuzione della Commissione del 12 settembre 2024, recante modifica della decisione di esecuzione C (2022) 7877 che approva il PR FESR Sardegna 2021/2027 della Regione Sardegna;

nn. Criteri di Selezione del PR Sardegna FESR 2021-2027 approvati dal Comitato di Sorveglianza il 3 dicembre 2024 e ss.mm.ii.;

oo. Sistema di Gestione e Controllo (versione n. 2), unitamente ai relativi allegati, in vigore;

pp. Parere di coerenza delle presenti Disposizioni Attuative ADG PR FESR 2021-2027 - RAS – CRP protocollo Sardegna Ricerche n° 6140 del 4 maggio 2026;

qq. Determinazione della Direttrice Generale di Sardegna Ricerche n. 335 ERM del 25/05/2026 che approva le presenti Disposizioni Attuative e i relativi allegati.

APPENDICE 3 - PRIVACY – INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

INFORMATIVA ai sensi dell'articolo 13-14 del Regolamento (UE) 2016/679

Gentile, interessata/o,

Il Titolare del trattamento, in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679, D. Lgs. 196/2003 e D.Lgs.101/2018) intende spiegarti in maniera semplice e chiara

1. perché trattiamo i tuoi dati personali;
2. quali dati personali trattiamo;
3. chi tratta i tuoi dati personali;
4. come trattiamo i tuoi dati personali e per quanto tempo li conserviamo;
5. come puoi esercitare i tuoi diritti relativamente al trattamento dei dati personali.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO è Sardegna Ricerche, via Palabanda n. 9 – 09123 Cagliari, nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore info@sardegnaricerche.it o protocollo@cert.sardegnaricerche.it.

La presente Informativa viene resa per il trattamento dei dati raccolti nell'ambito del Programma "COMPETENZE PER IL LAVORO E L'INNOVAZIONE A SUPPORTO DELLA CRESCITA".

PERCHÈ SARDEGNA RICERCHE TRATTA I TUOI DATI

I tuoi dati personali sono trattati, **senza necessità di acquisire il tuo consenso**, per le seguenti finalità:

- poter svolgere le funzioni amminsitrative tecniche e di controllo nell'ambito dei compiti istituzionali assegnati dalla legge;
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un Regolamento, dalla normativa europea o da un ordine dell'Autorità;
- permetterti di fruire dei servizi da te richiesti;
- poter esercitare i diritti del Titolare, ad esempio, in sede giudiziaria;
- per attività di informazione e comunicazione istituzionale.

Solo **previo tuo specifico consenso e con il diritto di poterlo revocare in qualsiasi momento**, per le seguenti altre finalità:

- inviarti via e-mail sondaggi di opinione e di gradimento, newsletter e/o inviti ad eventi o iscriverti ad eventi di cui è parte o che organizza il Titolare o per consentire una comunicazione diretta con te.

Base giuridica del trattamento

Trattiamo i tuoi dati lecitamente:

- perché è necessario all'esecuzione di un contratto di cui Sei parte come interessato o perché è necessario per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate a seguito di una Tua richiesta - art. 6, paragrafo 1, lett. b) del Regolamento;
- perché è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetta Sardegna ricerche, in qualità di titolare del trattamento: art. 6, paragrafo 1, lett. c) del Regolamento;
- perché è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investita Sardegna Ricerche, in qualità di titolare del trattamento - art. 6, paragrafo 1, lett. e) del Regolamento.

QUALI DATI TRATTA SARDEGNA RICERCHE

Nell'esercizio delle proprie funzioni, e nell'ambito delle finalità indicate, il Titolare tratta i seguenti dati:

- dati personali, rappresentati da qualsiasi informazione riguardante la persona fisica, identificata o identificabile, direttamente o indirettamente, tramite riferimento a qualunque altra informazione, compreso un numero di identificazione personale (es. nome, cognome, indirizzo di residenza, indirizzo e-mail, numero di telefono);
- categorie particolari di dati personali nei limiti e secondo la disciplina prevista dall'articolo 9 del Regolamento UE n. 2016/679;
- dati personali relativi a condanne penali e reati nei limiti e secondo la disciplina prevista dall'articolo 10 del Regolamento UE n. 2016/679;
- dati personali provenienti da fonti accessibili al pubblico o acquisiti non direttamente da te; in tale ipotesi ti verrà indicata la fonte da cui hanno avuto origine i dati.

I dati a Te richiesti devono essere forniti obbligatoriamente in quanto necessari per l'erogazione del relativo servizio richiesto e, comunque, per il raggiungimento delle finalità istituzionali assegnate dalla legge. Il rifiuto di fornire i dati obbligatori comporta per l'Ente l'impossibilità di eseguire le prestazioni e i compiti per i quali tali dati sono necessari.

CHI TRATTA I TUOI DATI

I tuoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità a Te comunicate a:

- dipendenti e/o collaboratori del Titolare, nella loro qualità di autorizzati del trattamento e/o amministratori di sistema;
- pubbliche amministrazioni e soggetti terzi (liberi professionisti, società) cui è stata affidata la fornitura di servizi per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili del trattamento.

I tuoi dati possono essere comunicati o resi disponibili, senza necessità del tuo consenso, a organi di controllo, forze dell'ordine o magistratura, altre pubbliche amministrazioni nei casi previsti dalla legge per finalità istituzionali e in qualità di autonomi titolari del trattamento. I tuoi dati possono essere trattati da organismi di audit e di controllo dell'Unione Europea, nazionali e regionali nei casi previsti dalla normativa vigente.

Alcuni dati personali sono resi pubblici nei casi previsti dalla legge per finalità di trasparenza o di pubblicità legale.

COME TRATTIAMO I TUOI DATI E LI CONSERVIAMO

Il trattamento dei tuoi dati personali è realizzato con modalità elettroniche per mezzo delle operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato. Nell'ipotesi in cui il trattamento preveda un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, il Titolare ti informerà in merito alla logica utilizzata e alle conseguenze del trattamento per l'interessato con specifica informativa.

PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI

Sardegna Ricerche tratterà i tuoi dati personali per il tempo necessario all'espletamento dell'intera procedura per adempiere alle finalità a te comunicate. Successivamente verranno conservati in esecuzione degli obblighi di legge, per finalità di tipo amministrativo e fiscale, per l'adempimento di obblighi legali del Titolare, per far valere o difendere un proprio diritto (10 anni dal termine del rapporto).

TRASFERIMENTO DEI DATI IN ALTRI PAESI

Il Titolare ti informa che l'eventuale trasferimento dei tuoi dati in Paesi extra UE ti sarà comunicato con specifica informativa.



COME PUOI ESERCITARE I TUOI DIRITTI

Il Titolare ti informa che, in qualità di soggetto interessato, ti spettano i seguenti diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.):

- il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei tuoi dati personali e, in tal caso, ottenere l'accesso e alle informazioni di cui all'art. 15 del G.D.P.R.;
- il diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica e l'integrazione dei tuoi dati personali incompleti;
- il diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei tuoi dati personali;
- il diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei tuoi dati personali;
- il diritto alla portabilità dei dati, ovvero il diritto di ricevere i tuoi dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile per trasmetterli ad altro titolare o – se tecnicamente fattibile – di ottenere la trasmissione diretta da parte del Titolare ad altro titolare dei dati;
- il diritto di opposizione al trattamento dei tuoi dati personali;
- il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Puoi esercitare i tuoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento utilizzando il modello scaricabile al seguente link: https://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_398_20231128113236.rtf oppure inviando una raccomandata A.R. all'indirizzo: Sardegna Ricerche, via Palabanda n.9 – 09123 Cagliari; oppure inviando una e-mail all'indirizzo: info@sardegnaricerche.it.



Per informazioni in merito ai tuoi diritti in materia di protezione dei dati personali puoi contattare il **Responsabile per la protezione dei dati di Sardegna Ricerche** al seguente riferimento: rpd@sardegnaricerche.it.